Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 191 del 17 agosto 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 agosto 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 193

AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Deliberazioni n. 53/10/CIR; n. 54/10/CIR e n. 55/10/CIR del 22 luglio 2010.

S O M M A R I O

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4) per il 2010. (Deliberazione n. 53/10/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 22 luglio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modifiche;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

Vista la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 4/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 83/06/CIR, recante «Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione di cui alla delibera n. 4/06/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2007 - Suppl. Ordinario n. 49;

Vista la delibera n. 107/07/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007;

Vista la delibera n. 274/07/CONS, recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;

Vista la delibera n. 69/08/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) per il 2008», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008 - Suppl. Ordinario n. 238;

Vista la delibera n. 718/08/CONS recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

Vista la delibera n. 719/08/CONS recante «Variazione dei prezzi dei servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A. a partire dal 1° febbraio 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2009;

Vista la delibera n. 14/09/CIR, recante «Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 11) per il 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2009 - Suppl. Ordinario n. 85;

Vista la delibera n. 41/09/CIR, recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa», pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 4 agosto 2009;

Vista la delibera n. 52/09/CIR, recante «Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 18 novembre 2009;

Vista la delibera n. 314/09/CONS recante «Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 18 giugno 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 111;

Vista la delibera n. 731/09/CONS, recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;

Considerato che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 14/09/CIR, ha ripubblicato la propria Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l'anno 2009 in data 8 giugno 2009;

Considerato che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS, ha pubblicato la propria Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l'anno 2010 in data 30 ottobre 2009;

Considerato che Telecom Italia ha definito, essendo stata pubblicata l'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato e di colocazione per l'anno 2010 prima della definizione degli obblighi regolamentari di cui alla delibera n. 731/09/CONS, le relative condizioni economiche 2010 sulla base dell'orientamento al costo ai sensi della delibera n. 4/06/CONS;

Vista la nota inviata da Telecom Italia del 30 ottobre 2009 con cui la stessa ha comunicato di aver predisposto la propria Offerta di Riferimento 2010 in coerenza con l'approccio indicato dall'Autorità nella delibera n. 14/09/CIR di approvazione delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2009, ovvero di aver utilizzato come principale base contabile la Contabilità Regolatoria 2007 (ultima certificata), di aver effettuato valutazioni prospettiche sull'andamento dei volumi 2009 e di aver tenuto conto delle variazioni contabili desumibili dai dati di contabilità regolatoria più recenti (2008-2009). In relazione alla valorizzazione dei contributi una tantum, Telecom Italia ha altresì rappresentato di aver proceduto all'aggiornamento del costo orario della manodopera (passando dal precedente valore di 46,22 €/h a 49,35 €/h) sulla base dei dati più recenti di Contabilità Regolatoria e del trend dei costi registrato nel primo semestre 2009. Infine, per quanto riguarda il costo dell'energia, Telecom Italia ha rappresentato di aver sostenuto per il periodo gennaio 2009 – settembre 2009 un costo d'acquisto dell'energia stessa pari a 0,1452 euro/kWh;

Vista la delibera n. 121/10/CONS, recante »Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2010;

Vista la delibera n. 260/10/CONS, recante «Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

Ritenuto opportuno consentire, ai sensi dell'art. 11 del Codice, alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni, oltre che sull'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato e di co-locazione, anche sugli orientamenti dell'Autorità resi noti attraverso uno schema di provvedimento posto in consultazione pubblica, in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la delibera n. 16/10/CIR, recante »Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 4) per il 2010», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2010;

Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind telecomunicazioni S.p.A.;

Sentita in data 1° luglio 2010 la società Wind telecomunicazioni S.p.A.;

Sentite in data 2 luglio 2010 le società BT Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V.;

Sentita in data 5 luglio 2010 la società Fastweb S.p.A.;

Visti i contributi presentati dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind telecomunicazioni S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.;

Sentita in data 13 luglio 2010 la società Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli atti del procedimento istruttorio;

Considerato quanto segue:

I. QUADRO REGOLAMENTARE

Obbligo in materia di accesso fisico all'ingrosso

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete di accesso locale metallica. In particolare, Telecom Italia deve fornire agli Operatori alternativi i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso disaggregato alla sottorete locale, e di accesso condiviso, indipendentemente dalla finalità d'uso dell'Operatore richiedente.

2. Telecom Italia è altresì soggetta, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, all'obbligo di fornitura dei servizi accessori di colocazione, prolungamento dell'accesso, con portante in fibra, e canale numerico, quest'ultimo unicamente in caso di indisponibilità dei servizi di accesso disaggregato.

Obblighi di controllo dei prezzi

3. Ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al mercato 4 e per le relative prestazioni accessorie. In particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (Network *Cap)* per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri, così come definiti all'art. 60 della stessa delibera. I prezzi dei servizi accessori sono orientati ai costi.

4. In particolare, l'art. 60 della delibera n. 731/09/CONS, concernente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi per i servizi di accesso fisico all'ingrosso, prevede che il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (network *cap)* si applica ai canoni ed ai contributi per i servizi di accesso disaggregato specificati ai punti i, ii, iii, iv del comma 4 dell'art. 11 della stessa delibera. Il successivo comma 2 dell'art. 60 sopra richiamato definisce, in dettaglio, i seguenti panieri:

Paniere A: (full unbundling e sub loop unbundling), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 14 alla delibera n. 731/09/CONS;

Paniere B: (shared access), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 15 alla delibera n. 731/09/CONS;

Paniere C: (prolungamento dell'accesso con portante in fibra), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 16 alla delibera n. 731/09/CONS;

Paniere D: (canale numerico), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 17 alla delibera n. 731/09/CONS;

Paniere E: (unbundling virtuale), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 18 alla delibera n. 731/09/CONS.

5. Con particolare riferimento alle condizioni economiche del servizio di unbundling dati, si evidenzia che suddetto servizio non è esplicitamente incluso nei panieri di cui alla delibera n. 731/09/CONS. Tuttavia la stessa delibera, come sopra richiamato, all'art. 60, comma 1, indica che il network cap si applica ai canoni e contributi per i servizi di accesso disaggregato specificati ai punti i (ovvero i servizi di full unbundling e unbundling dati), ii, iii e iv dell'art. 11, comma 4. Per quanto sopra premesso ed in linea con quanto disposto con delibera n. 4/06/CONS, ove è previsto che il servizio di unbundling dati è soggetto alle medesime condizioni economiche e gestionali del servizio di full unbundling, l'Autorità ritiene che le condizioni economiche 2010 del servizio di unbundling dati debbano continuare ad essere allineate a quelle del servizio di full unbundling.

6. Ai sensi dell'art. 60, comma 3, i vincoli di cap da applicarsi ai panieri sopra riportati per gli anni 2010-2012 sono definiti sulla base del modello bottom up di cui all'art. 73 della stessa delibera. Suddetto articolo prevede infatti che l'Autorità con l'ausilio di un soggetto indipendente di comprovata esperienza, provvede – con apposito procedimento – a definire un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom-up ed a calcolare il valore del WACC per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso su rete fissa all'ingrosso per il triennio 2010-2012.

7. L'art. 60, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, stabilisce altresì che i prezzi dei servizi di colocazione, nonché i servizi di accesso disaggregato non compresi nei panieri, sono orientati ai costi.

II. DECORRENZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO 2010

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 16/10/CIR

8. Come richiamato nelle premesse allo schema di provvedimento in consultazione, in linea generale gli obblighi di trasparenza prevedono, all'art. 6 della delibera n. 731/09/CONS, che Telecom Italia è tenuta a pubblicare su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia deve praticare le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

9. Con riferimento alle condizioni economiche da applicare nel corso del 2010, è opportuno richiamare che l'Autorità, al punto 82 della delibera n. 731/09/CONS, precisa che «…ritiene opportuno applicare ai prezzi dei servizi di unbundling, bitstream e WLR, un meccanismo di programmazione dei prezzi (Network Cap – IPC - *X)* per il triennio 2010-2012». Al successivo punto 83 «l'Autorità ritiene, dunque, necessario sviluppare un modello di costo a costi incrementali di lungo periodo (LRIC) di tipo bottom-up (BU) relativo alla rete di accesso».

10. Al punto 84 viene altresì precisato che «L'Autorità intende realizzare tale modello, che definirà i valori delle X da sottrarre all'indice dei prezzi al consumo, con l'ausilio di un consulente di comprovata esperienza, entro marzo 2010. Pertanto il meccanismo di network cap relativo al triennio 2010-2012 di cui al punto 82 non potrà applicarsi prima del 1° maggio 2010. L'Autorità ritiene che, fino al 1° maggio 2010, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso a banda larga e dei servizi WLR debbano rimanere quelle contenute nelle rispettive Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorità stessa».

11. Al successivo punto 85 viene precisato che «In seguito allo sviluppo del modello BU-LRIC l'Autorità:

per i servizi di accesso fisico disaggregato (mercato 4), ritiene opportuno confermare un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri; per i servizi accessori l'Autorità ritiene opportuno che i prezzi siano orientati ai costi;

per i servizi (bitstream) di accesso virtuale all'ingrosso (mercato 5), ritiene opportuno introdurre, in sostituzione del vigente orientamento al costo, un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei panieri relativi ai servizi bitstream, ad eccezione dei servizi bitstream con interconnessione al nodo Distant e al nodo IP, i cui prezzi continueranno ad essere fissati a condizioni eque e ragionevoli;

per i servizi WLR, e relativi servizi accessori, ritiene opportuno introdurre, in sostituzione del vigente meccanismo di Retail Minus, un meccanismo di programmazione pluriennale di prezzi che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri».

12. Si richiama inoltre quanto indicato al punto D6.18 ove «…l'Autorità chiarisce che i prezzi dei servizi di accesso resteranno quelli dell'offerta di riferimento 2009 fino all'entrata in vigore del modello BU-LRIC. I valori di partenza cui applicare le X determinate dal modello saranno pertanto i prezzi del 2009».

13. La suddetta ultima previsione è confermata dall'art. 10, comma 4, della delibera n.731/09/CONS, laddove stabilisce che «Ai fini dell'approvazione dell'offerta di ciascun anno, la variazione del valore economico di ciascun paniere si calcola come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (quelli 2009, nel caso in specie) ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti nell'Offerta di Riferimento».

14. Infine, l'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, prevede che «fino all'entrata in vigore del Modello BU-LRIC di cui all'Art. 73, ossia il 1° maggio 2010, i prezzi dei servizi di accesso disaggregato, bitstream e WLR rimangono quelli contenuti nelle corrispondenti Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorità».

15. Per quanto sopra riportato ed alla luce, in particolare, dell'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, l'Autorità aveva espresso l'orientamento che i prezzi dei servizi ULL e di colocazione (sia quelli a network cap che al costo), di cui all'Offerta di Riferimento 2010, dovessero coincidere, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010, alle corrispondenti condizioni economiche approvate con delibera n. 14/09/CIR. Le eventuali variazioni economiche dei servizi di accesso disaggregato (sia quelli a network cap che al costo, salvo ove diversamente specificato) decorrono dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore del modello BU-LRIC.

16. L'approvazione delle condizioni economiche dei servizi di colocazione non posti a network cap, non è condizionata agli esiti del procedimento di definizione del modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom up di cui all'art. 73, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, bensì è svolta sulla base dell'orientamento al costo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a, della stessa delibera.

17. Pertanto, non prevedendo tra l'altro la delibera n. 731/09/CONS la ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento ULL 2010, pubblicata in prima istanza in data 30 ottobre 2009, la quale va comunque approvata ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, l'Autorità aveva ritenuto opportuno nell'ambito del presente provvedimento intervenire al fine di:

disporre il ripristino delle condizioni economiche ULL 2009 di cui alla delibera n. 14/09/CIR, incluso la colocazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010;

definire le condizioni economiche, con decorrenza dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore del modello BU-LRIC, dei servizi non inclusi nei panieri a Network cap.

18. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi a Network Cap, che come premesso decorrono dal 1° maggio 2010, la relativa approvazione è da considerarsi condizionata alla adozione del modello di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed alla ripubblicazione, da parte di Telecom Italia, del vettore dei prezzi dei singoli servizi costituenti ciascun paniere.

19. Per quanto richiamato in premessa (punto D6.18 ed art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS), i valori di partenza cui applicare le X, determinate dal modello, sono i prezzi ULL approvati dall'Autorità per il 2009.

20. L'Autorità aveva ritenuto opportuno, nello schema di provvedimento in consultazione pubblica, nelle more della conclusione del procedimento di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS e della successiva approvazione dei nuovi vettori di prezzi, secondo le modalità indicate al punto 18 precedente, anche al fine di dare certezza al mercato, che Telecom Italia continuasse ad applicare, dal 1° maggio 2010, le condizioni economiche approvate per il 2009. Tale previsione si pone in coerenza con quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS laddove si specifica che «nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate all'Autorità».

21. L'Autorità aveva infine richiamato che, alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi ULL a Network Cap, una volta approvati, decorrono retroattivamente, rispetto alla approvazione, dal 1° maggio 2010.

Le osservazioni degli Operatori alternativi

D1. Gli OLO ritengono che la decorrenza delle condizioni economiche dei servizi a network cap, fissata dall'Autorità nel 1° maggio 2010, debba essere viceversa, in linea con lo spirito stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS, fissata a partire dall'effettiva conclusione del procedimento di definizione del modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 121/10/CONS. A supporto di quanto richiesto, gli Operatori, richiamano il punto 84 della delibera n. 731/09/CONS: «L'Autorità intende realizzare tale modello, che definirà i valori delle X da sottrarre all'indice dei prezzi al consumo, con l'ausilio di un consulente di comprovata esperienza, entro marzo 2010. Pertanto il meccanismo di network cap relativo al triennio 2010-2012 di cui al punto 82 non potrà applicarsi prima del 1° maggio 2010. L'Autorità ritiene che, fino al 1° maggio 2010, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso a banda larga e dei servizi WLR debbano rimanere quelle contenute nelle rispettive Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorità stessa» e l'art. 9, comma 2, lettera d, della stessa delibera: «fino all'entrata in vigore del Modello BU-LRIC di cui all'Art. 73, ossia il 1° maggio 2010, i prezzi dei servizi di accesso disaggregato, bitstream e WLR rimangono quelli contenuti nelle corrispondenti Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorità». Secondo gli OLO la data del 1° maggio è legata alla previsione dell'Autorità di poter concludere entro marzo il procedimento relativo al modello di costo. Secondo gli Operatori, pertanto, il vero intento dell'Autorità era quello di collegare l'applicazione dei nuovi prezzi alla effettiva data di entrata in vigore del modello e non ad una data prestabilita, come riportato al punto D6.18 della delibera n. 731/09/CONS: «in relazione alla richiesta degli operatori alternativi di fornire maggiore certezza regolamentare circa i valori dei prezzi, l'Autorità chiarisce che i prezzi dei servizi di accesso resteranno quelli dell'offerta di riferimento 2009 fino all'entrata in vigore del modello BU-LRIC».

Sulla base delle considerazioni su esposte, ed alla luce del fatto che il procedimento di definizione del modello BU-LRIC è ancora in corso, gli OLO richiedono, anche al fine di dare certezza al mercato, che le condizioni economiche dei servizi a network cap decorrano a partire dalla effettiva entrata in vigore del modello BU-LRIC, successiva alla pubblicazione del provvedimento finale di definizione dello stesso, attualmente in consultazione pubblica con la delibera n. 121/10/CONS. Fino a tale data Telecom Italia dovrebbe continuare ad applicare i prezzi 2009 approvati dall'Autorità.

D2. Alcuni OLO chiedono che la decorrenza delle condizioni economiche dei servizi orientati ai costi sia fissata a partire dalla conclusione del presente procedimento.

D3. Alcuni Operatori richiedono che, a valle della conclusione del procedimento di definizione del modello di costo BU-LRIC, Telecom Italia sia tenuta alla ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 e che, al fine della verifica dell'ottemperanza di suddetta Offerta alle disposizioni che ne deriveranno, sia previsto un apposito procedimento di approvazione dell'offerta ripubblicata che consenta anche la partecipazione degli operatori alternativi.

Le osservazioni di Telecom Italia

D4. Telecom Italia concorda con l'orientamento dell'Autorità di far decorrere le condizioni economiche dei servizi a network cap a partire dal 1° maggio 2010. Viceversa Telecom Italia non concorda con la proposta di applicare detta decorrenza anche ai servizi accessori, quali la co-locazione. Secondo la stessa, la lettura combinata delle lettere a e d del comma 2, dell'art. 9, della delibera n. 731/09/CONS escluderebbe i servizi accessori del mercato 4 dal perimetro dei servizi per i quali la stessa delibera prevede la vigenza delle nuove condizioni economiche dal 1° maggio 2010. Secondo Telecom Italia le condizioni economiche dei servizi accessori, così come rivalutati nello schema di provvedimento, dovrebbero decorrere, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, a partire dal 1° gennaio 2010.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D5. Con riferimento alla richiesta di alcuni OLO di fissare la decorrenza delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato dalla effettiva approvazione del modello BU-LRIC, e non dal 1° maggio 2010, l'Autorità, preso atto delle osservazioni degli operatori, ritiene di confermare l'orientamento espresso nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica. In particolare, nel richiamare le previsioni dell'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS (fino all'entrata in vigore del Modello BU-LRIC di cui all'Art. 73, ossia il 1° maggio 2010, i prezzi dei servizi di accesso disaggregato, bitstream e WLR rimangono quelli contenuti nelle corrispondenti Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorità) e sulla base delle considerazioni svolte nella delibera n. 16/10/CIR (allegato B, punti 9-21), l'Autorità ritiene di confermare che come data di entrata in vigore del modello BU-LRIC la delibera n. 731/09/CONS (all'articolo citato) intendesse il 1° maggio 2010, indipendentemente dalla effettiva data di completamento e approvazione del modello. Le eventuali variazioni economiche dei servizi di accesso disaggregato pertanto decorrono, anche retroattivamente rispetto alla loro approvazione, dal 1° maggio 2010.

D6. In relazione alla richiesta di Telecom Italia di fissare la decorrenza delle condizioni economiche dei soli servizi accessori non dal 1° maggio, ma dal 1° gennaio 2010, si richiama che l'intento del comma 2, lettera d, dell'art. 9, della delibera n. 731/09/CONS è quello di «congelare» fino al 30 aprile 2010 le condizioni economiche di tutti i servizi di accesso disaggregato la cui accezione è, in tale sede, afferente ai servizi di cui all'art. 3, della stessa delibera, che definisce gli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso fisico all'ingrosso. Detto articolo include l'accesso alla

rete locale metallica, alle infrastrutture di posa ed ai sevizi accessori. Lo stesso punto 85 della delibera n. 731/09/CONS conferma detta lettura, laddove riporta che «in seguito allo sviluppo del modello BU-LRIC l'Autorità ritiene opportuno [per i servizi accessori] che i prezzi siano orientati ai costi…». Si conferma, pertanto, che anche per i servizi al costo le valutazioni economiche di cui al presente provvedimento decorrono, salvo ove diversamente specificato, dal 1° maggio 2010.

D7. Con riferimento alla richiesta degli Operatori di imporre a Telecom Italia la ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2010 agli esiti del procedimento di definizione del modello di costo BU-LRIC di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, si richiama che al punto 18 dell'allegato B alla delibera n. 16/10/CIR, su riportato, così come ribadito anche al successivo punto 24, l'Autorità ha già indicato che «Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi a Network Cap, che come premesso decorrono dal 1° maggio 2010, la relativa approvazione è da considerarsi condizionata alla adozione del modello di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed alla ripubblicazione, da parte di Telecom Italia, del vettore dei prezzi dei singoli servizi costituenti ciascun paniere». L'Autorità ritiene, viceversa, superflua la ripubblicazione delle condizioni dei servizi al costo, la cui valutazione è oggetto del presente provvedimento, essendo, come chiarito, le relative condizioni economiche indipendenti dal modello di costo BU-LRIC.

D8. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità conferma le disposizioni di cui agli Articoli 2 (comma 1) e 3 (comma 1, 2, 3, 4, e 5) dello schema di provvedimento posto a consultazione.(1)

III. CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO SOGGETTI A NETWORK CAP

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 16/10/CIR

22. Come richiamato nelle premesse allo schema di provvedimento in consultazione, Telecom Italia, nell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato per l'anno 2010, ha rivalutato i prezzi dei servizi a canone e dei contributi una tantum sulla base dell'orientamento al costo. In allegato a detto schema di provvedimento sono stati riportati i prezzi proposti da Telecom Italia per il 2010 e quelli approvati dall'Autorità per il 2009 con delibera n. 14/09/CIR. Si osserva, in particolare, che Telecom Italia ha applicato un incremento del 10,48% del prezzo relativo al canone mensile ULL, del 4,57% relativamente al canone mensile dello shared access, e del 6,7% medio dei prezzi relativi ai contributi una tantum.

23. In detto schema di provvedimento, si rilevava cha tali servizi sono inclusi nei panieri A, B, C, D, E, di cui alla delibera n. 731/09/CONS. Per quanto sopra premesso, si richiedeva a Telecom Italia, per tali servizi soggetti a network cap, di ripristinare, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010, le rispettive condizioni economiche 2009 di cui alla delibera n. 14/09/CIR.

24. A conclusione del procedimento di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed a seguito della ripubblicazione da parte di Telecom Italia dei vettori dei prezzi dei servizi inclusi nei panieri di cui al punto precedente, l'Autorità approva i prezzi proposti, tenendo conto dei volumi comunicati da Telecom Italia ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n.731/09/CONS.

25. Per quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS le condizioni economiche dei servizi ULL a Network Cap, una volta approvati, decorreranno a partire dal 1° maggio 2010.

26. Nelle more della conclusione dell'*iter* procedimentale di cui al precedente punto 24 Telecom Italia continua ad applicare, per i servizi ULL a network cap, le condizioni economiche approvate per il 2009.

Le osservazioni degli Operatori alternativi

D9. Gli Operatori, in via generale, concordano con quanto previsto dallo schema di provvedimento in consultazione pubblica (*cfr.* punti 22-26, allegato B, della delibera n. 16/10/CIR, su riportati) circa l'*iter* di approvazione delle condizioni economiche dei servizi soggetti a network cap, fatto salvo quanto evidenziato nella sezione precedente in merito alla relativa decorrenza.

D10. Altre osservazioni riguardano l'opportunità che i contributi una tantum siano scorporati dai panieri relativi ai canoni e sottoposti a specifici sub-cap caratterizzati da riduzioni programmate di efficienza («X» negative) per tutto il triennio 2010-2012.

Le osservazioni di Telecom Italia

D11. Telecom Italia non ha sollevato particolari rilievi su quanto previsto dallo schema di provvedimento in consultazione pubblica (*cfr.* punti 22-26, allegato B, della delibera n. 16/10/CIR, su riportati) circa l'*iter* di approvazione delle condizioni economiche dei servizi soggetti a network cap.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D12. Nel richiamare che la modifica dei panieri a network cap, richiesta dagli OLO, non rientra tra gli scopi del presente provvedimento, si confermano, per quanto premesso, le disposizioni di cui all'art. 3 (divenuto art. 4 nel presente provvedimento) commi da 1 a 5 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica. Nell'allegato A1 alla presenta delibera è riportato un elenco dei servizi soggetti a network cap ai sensi della delibera n. 731/09/CONS e della delibera n. 260/10/CONS.

IV. CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AI CONTRIBUTI UNA TANTUM NON SOGGETTI A NETWORK CAP

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 16/10/CIR

27. L'Autorità aveva evidenziato, nello schema di provvedimento posto in consultazione, come l'unico contributo una tantum (dei servizi di accesso disaggregato)

(1) Nella presente delibera gli articoli citati mantengono la stessa numerazione dell'allegato B alla delibera n. 16/10/CIR, fatto salvo l'art. 3, rinominato, nel presente provvedimento, come art. 4.

non incluso nei panieri relativi al network cap, di cui alla delibera n. 731/09/CONS, fosse quello relativo al ripristino della borchia (*cfr.* 14.1, OR 2010) per il quale Telecom Italia ha proposto un prezzo pari a 86,36 €. A riguardo si richiama che con delibera n. 14/09/CIR (*cfr.* punti 18-19) l'Autorità aveva ritenuto opportuno, in assenza di dettagliati elementi contabili sottostanti il prezzo proposto da Telecom Italia, di non approvare suddetto contributo, invitando Telecom Italia a fornire maggiori indicazioni circa le attività coinvolte ed i costi sottostanti. Con successiva delibera n. 71/09/CIR (*cfr.* punto 62) relativa all'approvazione dell'offerta bitstream 2009, l'Autorità, sulla base delle indicazioni fornite da Telecom Italia ed effettuate le valutazioni di competenza, aveva disposto (art. 2, comma 17) che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche di suddetto contributo, prevedendo un prezzo di 65,48 €.

28. Ciò premesso, ai sensi dell'art. 60, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, ove è previsto che le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato non compresi nei panieri sono orientate ai costi, l'Autorità, alla luce della rivalutazione per il 2010 del costo della manodopera di cui al successivo punto 52, aveva espresso l'orientamento, in linea a quanto stabilito a riguardo nella delibera n. 71/09/CIR, che Telecom Italia dovesse riformulare la sez. 14.1 dell'Offerta di Riferimento 2010 prevedendo un contributo di ripristino borchia pari a 65,48 €.

29. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS (laddove si dispone l'applicazione, fino al 30 aprile 2010, delle condizioni economiche approvate per il 2009), ed in considerazione del fatto che il contributo di cui sopra non era presente nell'Offerta di Riferimento 2009, l'Autorità aveva ritenuto che le relative condizioni economiche, come rivalutate al punto precedente, dovessero decorrere a partire dalla ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento di accesso disaggregato 2010, senza valenza retroattiva.

Le osservazioni degli Operatori alternativi

D13. Tutti gli Operatori intervenuti, tranne due, condividono gli orientamenti espressi dall'Autorità circa le condizioni economiche (e relativa decorrenza) del contributo di ripristino borchia, fatte salve le considerazioni riportate in seguito sul costo orario della manodopera.

D14. Uno degli operatori che ha sollevato rilievi alla proposta dell'Autorità ritiene che Telecom Italia debba meglio specificare, in Offerta di Riferimento, le casistiche in cui si renderebbe necessario un intervento di ripristino borchia oltre a descrivere le attività che la stessa è tenuta ad effettuare in tali casi. Lo stesso operatore ritiene le relative condizioni economiche (pari a 65,48 €, secondo gli orientamenti espressi dall'Autorità) eccessive, se confrontate con il costo per l'attivazione di una linea non attiva in unbundling, la quale, a proprio avviso, comporta attività maggiormente onerose. Si richiede, pertanto, una rivalutazione da parte dell'Autorità di tale voce di costo oltre a richiedere che un eventualmente addebito di tale contributo sia applicato solo a seguito di un contraddittorio con l'operatore donating.

D15. L'altro Operatore che ha manifestato il proprio disaccordo con la proposta dell'Autorità ritiene di poter escludere qualunque attività di manomissione, da parte degli OLO, della borchia d'utente. Lo stesso ritiene che eventuali modifiche possano essere riconducibili al cliente stesso o comunque a cause del tutto indipendenti dall'operatore donating. Si richiede quindi la rimozione di detto contributo dall'Offerta di Riferimento.

D16. Alcuni Operatori, alla luce della delibera n. 260/10/CONS (art. 1, comma 4), ove viene indicato che il contributo di qualificazione è soggetto all'orientamento al costo, non rientrando nei panieri dei servizi soggetti a network cap, ed ai sensi dell'art. 32, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, ove è previsto che «…i costi relativi alla gestione dei database ed alla verifica dei mix di riferimento (qualificazione ridotta) sono inclusi nei canoni mensili delle coppie in rame sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno. Diversamente, il calcolo della velocità massima supportata, in quanto attività operativa svolta a richiesta dell'operatore alternativo, è ripagato da un contributo una tantum orientato al costo e pubblicato in offerta di riferimento», ritengono che Telecom Italia non debba più richiedere il contributo relativo alla qualificazione ridotta, eliminando quindi tale voce di costo dall'Offerta di Riferimento. Telecom Italia, a detta degli Operatori, dovrà altresì prevedere in Offerta di Riferimento un contributo una tantum, orientato al costo, relativo al calcolo della velocità massima supportata.

D17. Alcuni Operatori richiamano il comma 5, dell'art 32, della delibera n. 731/09/CONS, ove è previsto che nell'eventualità in cui da verifiche effettuate dall'Autorità si riscontrasse l'impossibilità per l'operatore alternativo di effettuare autonomamente la qualificazione completa «le attività di certificazione di Telecom Italia (calcolo della velocità massima supportata) saranno fornite a titolo non oneroso». Ciò detto alcuni Operatori, nel ritenere le informazioni oggi contenute nei database forniti da Telecom Italia non idonee ad effettuare la qualificazione, sostengono che Telecom Italia non possa, nelle more dell'adeguamento del DB, addebitare alcun costo di qualificazione.

Le osservazioni di Telecom Italia

D18. Telecom Italia, nel dissentire da quanto proposto all'art. 2, comma 2, della delibera n. 16/10/CIR (laddove si precisa che le condizioni economiche del contributo di ripristino borchia decorrono a far data dalla ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento in oggetto e non ha valenza retroattiva), ritiene, viceversa, che l'applicazione del suddetto contributo debba avere valenza retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2010. Ciò, secondo Telecom Italia, si pone in coerenza con quanto previsto all'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, ove è previsto che «…L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta...».

Le valutazioni finali dell'Autorità

D19. Con riferimento alla motivazione dell'inserimento in Offerta di Riferimento del contributo di ripristino borchia, si evidenzia, secondo quanto confermato da Telecom Italia nel corso del presente procedimento istruttorio, che in alcuni casi gli Operatori intervengono sulla rete dell'abbonato modificando la cosiddetta «terminazione di rete» lato cliente, con la rimozione della borchia. Pertanto, in tali casi, a fronte di una richiesta di migrazione da parte di altro Operatore Recipient (ivi compresa Telecom Italia) è necessario, per poter fornire il servizio richiesto dal Recipient, un intervento da parte di un tecnico specializzato presso la sede del cliente finale per il ripristino della corretta catena impiantistica nella componente borchia d'abbonato. Con riferimento al confronto del relativo costo con quello di attivazione su linea non attiva, si precisa che il ripristino borchia remunera le seguenti attività: gestione dell'appuntamento con il cliente finale, spostamento del tecnico ed intervento del tecnico presso il cliente finale. Di contro invece il contributo di attivazione ULL su linea non attiva remunera le seguenti attività: gestione dell'ordinativo, fattibilità tecnica e realizzazione tecnica (permute, ecc.), che mostrano tempistiche medie diverse da quelle del contributo di ripristino borchia. Resta inteso che Telecom Italia debba fornire, relativamente all'applicazione di tale contributo (ripristino borchia), massima trasparenza nelle fatture prodotte. Ciò premesso, l'Autorità ritiene di confermare le valutazioni concernenti le relative condizioni economiche di cui allo schema di provvedimento allegato B alla delibera n. 16/10/CIR (punti 27-28, su riportati).

D20. In relazione alle condizioni economiche del contributo di ripristino borchia, l'Autorità aveva già chiarito, al punto 29 dell'allegato B alla delibera n. 16/10/CIR (su riportato), che la relativa decorrenza dovesse essere fissata successivamente al 1° maggio 2010. Ciò in virtù dell'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, ove viene disposto l'applicazione fino al 30 aprile 2010 delle condizioni economiche approvate per il 2009, ed in considerazione del fatto che tale contributo non era presente nell'Offerta di Riferimento 2009. L'Autorità ritiene quindi opportuno, essendo tale contributo (nell'ambito del listino in oggetto) di nuova introduzione ed approvato con il presente provvedimento, fissare, confermando (all'art. 2, comma 2, del presente provvedimento) gli orientamenti già espressi con delibera n. 16/10/CIR (allo stesso articolo), la decorrenza delle relative condizioni economiche 2010 a partire dalla ripubblicazione della presente Offerta di Riferimento, senza valenza retroattiva. L'Autorità ritiene tuttavia opportuno modificare il testo di cui all'art. 2, comma 2, richiedendo che Telecom Italia garantisca la massima trasparenza nelle fatture.

D21. Con riferimento al contributo di qualificazione della coppia, in via preliminare, si richiama l'art. 1, comma 4, della delibera n. 260/10/CONS, ove è indicato che «Sono eliminati dall'Allegato 14 della delibera n. 731/09/CONS i punti XIII e XXV e dall'Allegato 15 il punto V». Si richiama altresì che tale disposizione conseguiva dalla considerazione che, per errore materiale, suddetti allegati della delibera n. 731/09/CONS, relativi ai panieri dei servizi sottoposti al vincolo del network cap, contenevano entrambi un riferimento ai «contributi di qualificazione della coppia – ove applicati» per i quali invece l'art. 32, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS prescriveva il principio dell'orientamento al costo.

Si richiama altresì che l'art. 32, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS prevede che «I sistemi di gestione degli ordini dei servizi di unbundling prevedono che, in fase di richiesta di attivazione con qualificazione del doppino, sia possibile richiedere la massima velocità garantita dalla coppia. I costi relativi alla gestione dei database ed alla verifica dei mix di riferimento (qualificazione ridotta) sono inclusi nei canoni mensili delle coppie in rame sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno. Diversamente, il calcolo della velocità massima supportata, in quanto attività operativa svolta a richiesta dell'operatore alternativo, è ripagato da un contributo una tantum orientato al costo e pubblicato in offerta di riferimento».

Per quanto sopra richiamato, l'Autorità ritiene, modificando in ciò l'orientamento riportato nello schema di provvedimento in consultazione, di svolgere la valutazione del contributo di qualificazione, per la sola parte relativa al calcolo della massima velocità garantita, sulla base del costo.

Il prezzo di tale contributo, in attuazione del principio di orientamento al costo ed alla luce della valorizzazione del costo della manodopera di cui al presente provvedimento, è pari a 7,71 € (ovvero pari alla differenza tra gli ex contributi di qualificazione completa e ridotta). Le condizioni economiche, così determinate, decorrono, per quanto sopra premesso, a partire dal 1° maggio 2010. Fino a suddetta data i costi degli ex contributi di qualificazione ridotta e completa sono quelli approvati per il 2009.

Telecom Italia dovrà inoltre riformulare le tabelle 2, 12, 15 e 24 dell'Offerta di Riferimento 2010 eliminando la voce di costo relativa alla qualificazione ridotta e dovrà introdurre nell'Offerta di Riferimento 2010 un contributo una tantum relativo al solo calcolo della velocità massima supportata dalla coppia.

Con riferimento agli oneri in capo a Telecom Italia di fornitura, nei DB forniti agli OLO, delle informazioni sufficienti a consentire la qualificazione, si richiama la stessa a verificare la presenza di tutti i dati necessari e, nel caso, ad integrare quelli esistenti.

D22. Alla luce delle considerazioni su esposte sulla qualificazione, sono aggiunti, all'art. 2 dello schema di provvedimento posto a consultazione, i commi 8 e 9.

V. CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO 2010 DEL SERVIZIO DI CO-LOCAZIONE

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 16/10/CIR

V.1 Condizioni economiche decorrenti dal 1° gennaio 2010 fino al 30 aprile 2010

30. Nello schema di provvedimento posto a consultazione, si osservava che Telecom Italia, sulla base dell'orientamento al costo, ha proposto per l'anno 2010 le seguenti condizioni economiche. Di seguito è riportata altresì la variazione percentuale rispetto ai corrispondenti prezzi 2009 dei principali servizi.

Canoni annui per il servizio di colocazione	**Costo Unitario 2009**	**Costo Unitario 2010**	**Variazione %**
	€/mq	€/mq	
Spazi	120,38	126,59	5,16%
Facility Management	18,81	18,75	-0,32%
Security – Presidio	4,98	5,46	9,64%
Security – Reception	2,64	2,89	9,47%

	2009	**2010**	**Variazione %**
	€/kWh	€/kWh	
Costo unitario del'energia elettrica	0,137	0,1452	5,99%

Condizioni economiche per il servizio di "*alimentazione in corrente continua FORFETARIA*"	**Potenza massima assorbibile per modulo standard N3 2009**	**Canone annuo per modulo standard N3 2009**	**Componente energia elettrica del canone annuo 2009**	**Canone annuo per modulo standard N3 2010**	**Componente energia elettrica del canone annuo 2010**	**Variazione % canone annuo**
	kW	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	
Fornitura con impianti di Telecom Italia	1,000	2.077,28	1.108,72	2.320,63	1.527,88	11,71%
Fornitura con stazione di energia e batterie degli operatori	1,000	1.399,86	1.108,72	1.713,56	1.527,88	22,41%
Fornitura con impianti di Telecom Italia e con limitatore di potenza	0,750	1.557,96	831,54	1.760,47	1.145,91	13,00%
	0,500	1.038,64	554,36	1.200,32	763,94	15,57%
	0,250	519,32	277,18	640,17	381,97	23,27%

Condizioni economiche per il servizio di "Climatizzazione" all'interno dell'edificio di centrale	Canone annuo per modulo standard N3 2009	Componente energia elettrica del canone annuo 2009	Canone annuo per modulo standard N3 2010	Componente energia elettrica del canone annuo 2010	Variazione % canone annuo
	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	
Fornitura del servizio di climatizzazione	1.158,96	886,98	1.213,04	1.018,58	4,67%

31. Nel richiamare quanto premesso nelle precedenti sezioni I e II, ed, in particolare, quanto previsto dall'art. 6, comma 3, e dall'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, si richiedeva a Telecom Italia, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010, di ripristinare, per i prezzi dei servizi di colocazione dell'Offerta di Riferimento 2010 (come d'altro canto per tutti i servizi di accesso disaggregato approvati con delibera n. 14/09/CIR), le condizioni economiche 2009, approvate dall'Autorità con delibera n. 14/09/CIR.

V.2 Condizioni economiche decorrenti dal 1° maggio 2010

32. Come premesso, la valutazione delle condizioni economiche 2010 dei servizi di colocazione decorrenti a partire dal 1° maggio 2010, è svolta, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a, e dell'art. 60, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, sulla base dell'orientamento al costo.

33. Al fine di effettuare le valutazioni di competenza, l'Autorità aveva richiesto a Telecom Italia le evidenze contabili, relative al periodo gennaio 2009-dicembre 2009, sottostanti il costo d'acquisto dell'energia elettrica.

34. Telecom Italia ha rappresentato che il prezzo del servizio di energia elettrica, posto in Offerta di Riferimento 2010 pari a 0,1452 euro/kWh, era stato valutato sulla base dei consumi elettrici sostenuti fino al 30 settembre 2009. Tale valore è dato dalla somma di due componenti: uno relativo alla fornitura di energia elettrica e l'altro relativo alle imposte erariali ed addizionali. Telecom Italia, con successiva nota, sulla base delle richieste dell'Autorità, ha aggiornato il valore suddetto tenendo conto delle ulteriori fatture pagate dal 1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2009. Sulla base di suddetti ulteriori dati il costo medio del servizio di energia elettrica è risultato essere pari a 0,1450 euro/kWh, confermando sostanzialmente il valore riportato in Offerta di Riferimento 2010.

35. Con riferimento al fattore di conversione dell'energia, pari a 1,2, Telecom Italia ha ribadito, analogamente a quanto sostenuto nel corso dell'*iter* di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2009, che lo stesso tiene conto del fatto che, per ogni «modulo standard N3» (1 *kW)* richiesto dall'Operatore, viene prelevato al punto di consegna del fornitore (Ente erogatore) una potenza di 1,2 kW. Ciò a causa della dissipazione introdotta dalla stazione di energia (per le sue funzioni di conversione da corrente alternata a corrente continua, continuità e stabilità nell'erogazione dell'energia elettrica), dalle distribuzioni in c.a. e c.c. e dal quadro elettrico generale. Un maggiore dettaglio sul percorso dell'energia dalla consegna a Telecom Italia da parte dell'Ente erogatore fino ai morsetti di ingresso degli apparati di TLC (su modulo standard N3) è riportato nella figura che segue.

Con riferimento a quanto richiesto dall'Autorità al punto 27 della delibera n. 14/09/CIR, Telecom Italia ha tuttavia rappresentato di non aver completato le relative misure sugli impianti di colocazione. I risultati saranno comunicati all'Autorità appena disponibili.

36. Telecom Italia, in risposta alle richieste dell'Autorità, ha fornito altresì le evidenze contabili alla base dei costi dei servizi di cui alle Tabelle 1-3-4-5 dell'Offerta di Riferimento di colocazione 2010 (Condizioni economiche – canoni annui – per il servizio di colocazione; per il servizio di Alimentazione in corrente continua FORFETARIA; A CONSUMO; e per il servizio di Climatizzazione all'interno dell'edificio di centrale). In particolare, Telecom Italia ha rappresentato di aver elaborato il pricing dei servizi di Colocazione (spazi, alimentazione e condizionamento) in coerenza con l'approccio indicato dall'Autorità nella delibera n. 14/09/CIR di approvazione delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento 2009, ovvero tenendo conto dei dati di Contabilità Regolatoria 2007 (ultima contabilità certificata), di valutazioni prospettiche sull'andamento dei volumi 2009, e delle tendenze di variazione dei costi desumibili dai dati di contabilità regolatoria più recenti (2008-2009). Telecom Italia ha rappresentato, inoltre, di aver utilizzato un costo del capitale (WACC) pari al 10,2%. Telecom Italia ha, infine, svolto una rilevazione separata, secondo la metodologia «activity based costing», dei costi di commercializzazione OLO, ripartendo successivamente gli stessi tra i diversi servizi di colocazione (energia, condizionamento, spazi) sulla base del mix dei ricavi da canone.

37. Con riferimento al costo orario della manodopera (posto in Offerta di Riferimento 2010 pari a 49,35 €), Telecom Italia ha rappresentato di aver calcolato tale valore applicando la metodologia indicata dall'Autorità nella delibera n. 69/08/CIR e tenendo conto della variazione percentuali del costo del personale registrato nel 2009.

Nello specifico, Telecom Italia ha rappresentato che il costo orario della manodopera, pari a 49,35 euro/ora, è stato calcolato come somma delle seguenti componenti:

costo medio orario diretto della manodopera: è il costo medio orario diretto della manodopera relativo al personale tecnico per l'esercizio 2008, pari a 29,26 €/h, calcolato sulla base delle ore rilevate nei sistemi fonte (Work Force Management/RPA);

rivalutazione 2008/2009: il suddetto costo medio orario diretto della manodopera è stato rivalutato, in misura pari allo 0,7 %, per tenere conto delle dinamiche di bilancio relative ai costi del personale del 2009. Tale variazione percentuale è stata ottenuta dal confronto del costo del personale del bilancio semestrale 2009 rapportato all'analogo costo semestrale del 2008;

allocazione dei costi indiretti: al costo medio orario diretto della manodopera rivalutato al 2009, sono stati applicati i ricarichi, come da delibera n. 69/08/CIR, relativi ad attività indirette, agli immobili, energia, etc., alle attività di staff ed ai costi di struttura.

A) *Energia e condizionamento*

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 16/10/CIR

38. Nello schema di provvedimento posto a consultazione, si richiamava che con delibera n. 107/07/CIR l'Autorità aveva fissato (art. 8, comma 3), al fine del calcolo dei costi di co-locazione, i seguenti requisiti:

adozione di un WACC pari al 10,2%;

formulazione del prezzo della superficie lorda utilizzata, del servizio di facility management, security e della quota fissa dei servizi di energia elettrica e climatizzazione sulla base dei dati di contabilità regolatoria, adottando per i costi specifici per OLO un valore non superiore al 4,0% del costo unitario del singolo servizio, laddove il valore utilizzato da Telecom Italia fosse superiore a tale percentuale;

adozione, per l'imposta di fabbricazione dell'energia, di un valore non superiore al 10% del costo della sola energia.

39. Sulla base dei dati contabili relativi al 2009, prodotti da Telecom Italia, l'Autorità ha verificato che gli elementi che hanno maggiormente inciso sugli aumenti di costo del servizio di energia e condizionamento sono:

L'aumento del costo unitario del KWh passato da 0,137 Euro a 0,1452 Euro (comprensivo di imposte);

L'introduzione di un fattore di correzione che tiene conto della dissipazione dell'energia intercorsa nella conversione da corrente alternata a corrente continua e nel trasporto della stessa dal punto di prelievo al punto di consegna all'OLO.

40. Nella tabella che segue viene riportato un confronto, per i servizi di energia e condizionamento, tra i prezzi 2009 e quelli proposti da Telecom Italia per l'anno 2010.

	2009	Proposta TI per il 2010	Variazione prezzi
Servizio EE fornito su impianti TI	2.077,28	2.320,63	11,71%
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	1.399,86	1.713,56	22,41%
Servizio CDZ	1.158,96	1.213,04	4,67%
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,250 KW	519,32	640,17	23,27%
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,500 KW	1.038,64	1.200,32	15,57%
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,750 KW	1.557,96	1.760,47	13,00%
Servizio EE fornito su impianti TI: quota fissa	808,90	792,75	-2,00%
Servizio EE con staz. energia e batterie OLO: quota fissa	131,48	185,68	41,22%
Costo unitario dell'energia elettrica (€/kWh)	0,137	0,1452	5,99%

41. Con particolare riferimento al costo unitario dell'energia elettrica, l'Autorità ha verificato, sulla base delle fatture pagate da Telecom Italia e relative al periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, che il prezzo d'acquisto dell'energia elettrica è risultato essere pari a 0,1450 €/kWh. Suddetto prezzo è composto da due componenti: 0,133 euro/kWh relativo alla fornitura di energia elettrica (comprensiva del dispacciamento e del trasporto dell'energia) e 0,012 euro/kWh relativo alle imposte erariali ed addizionali. Ne segue quindi che le imposte risultano essere, in linea con quanto stabilito con delibera n. 107/07/CIR, il 9% circa del costo della sola energia. Pertanto, al fine di consentire a Telecom Italia il pieno recupero dei costi sostenuti per l'acquisto dell'energia, l'Autorità aveva espresso l'orientamento di approvare, per il 2010, un costo unitario del servizio di energia elettrica pari a 0,1450 €/kWh.

42. Con riferimento al fattore di dissipazione, legato alla conversione da corrente alternata a corrente continua, posto da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2010 pari a 1,2, si richiama che con delibera n. 14/09/CIR (*cfr.* punto 27) l'Autorità aveva ritenuto opportuno, in tale sede, in assenza di sufficienti elementi di valutazione, di non approvare suddetto fattore nelle more della fornitura, da parte di Telecom Italia, dei dati di una campagna di misure esaustiva. Pertanto, in assenza di tali misure, che come rappresentato da Telecom Italia sono in corso di svolgimento, l'Autorità aveva ribadito nel documento posto a consultazione pubblica quanto indicato con delibera n. 14/09/CIR, esprimendo l'orientamento di non approvare, sino alla verifica delle relative evidenze, l'inclusione di tale fattore di dissipazione nella valorizzazione del costo dell'energia elettrica in corrente continua.

43. Con riferimento ai servizi di condizionamento, l'Autorità, in linea con quanto stabilito con delibere n. 14/09/CIR e n. 69/08/CIR, e nelle more di ulteriori approfondimenti, aveva espresso l'orientamento, nello schema di provvedimento a consultazione pubblica, di confermare un valore medio del rapporto tra consumo di energia annuo di condizionamento e di alimentazione pari a 0,8.

44. Sulla base di quanto sopra richiamato, l'Autorità ha, nell'allegato B alla delibera n. 16/10/CIR, rivalutato i prezzi dei servizi di energia e condizionamento proposti da Telecom Italia per l'anno 2010. L'Autorità ha altresì verificato che l'incidenza dei costi specifici OLO corrisponda ad un valore non superiore al 4,0% del costo unitario del singolo servizio. Le tabelle che seguono riportano le rivalutazioni dell'Autorità nonché un confronto con le condizioni economiche approvate nel 2009 ed i prezzi 2010 proposti da Telecom Italia.

	Impianti+ ricarichi	Energia Elettrica	Costi specifici OLO	Costo unitario a listino
	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW
Offerta di riferimento 2009				
Servizio EE fornito su impianti TI	888,66	1.108,72	79,90	**2.077,28**
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	237,30	1.108,72	53,84	**1.399,86**
Servizio di CDZ	227,40	886,98	44,58	**1.158,96**
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,250 KW	222,17	277,18	19,97	**519,32**
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,500 KW	444,33	554,36	39,95	**1.038,64**
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,750 KW	666,50	831,54	59,92	**1.557,96**

Offerta di riferimento 2010 - proposta TI				
Servizio EE fornito su impianti TI	712,74	1.527,88	80,01	**2.320,63**
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	129,18	1.527,88	56,50	**1.713,56**
Servizio di CDZ	137,62	1.018,58	56,84	**1.213,04**
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,250 KW	178,18	381,97	80,01	**640,16**
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,500 KW	356,37	763,94	80,01	**1.200,32**
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,750 KW	534,55	1.145,91	80,01	**1.760,47**

Offerta di riferimento 2010 - Modifiche AGCOM				
Servizio EE fornito su impianti TI	712,74	1.271,48	79,37	**2.063,58**
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	129,18	1.271,48	56,03	**1.456,68**
Servizio di CDZ	137,62	1.017,18	46,19	**1.200,99**
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,250 KW	178,18	317,87	19,84	**515,90**
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,500 KW	356,37	635,74	39,68	**1.031,79**
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,750 KW	534,55	953,61	59,53	**1.547,69**

	OR 2009	Proposta TI 2010	Modifiche Agcom 2010	Variazione Agcom 2010 vs TI 2010	Variazione Agcom 2010 vs OR 2009
Confronto					
Servizio EE fornito su impianti TI	2077,28	2.320,63	2.063,58	-11,08%	-0,66%
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	1399,86	1.713,56	1.456,68	-14,99%	4,06%
Servizio di CDZ	1158,96	1.213,04	1.200,99	-0,99%	3,63%
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,250 KW	519,32	640,16	515,90	-19,41%	-0,66%
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,500 KW	1038,64	1.200,32	1.031,79	-14,04%	-0,66%
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,750 KW	1557,96	1.760,47	1.547,69	-12,09%	-0,66%

Le osservazioni degli Operatori alternativi

D23. In via generale, gli Operatori concordano con l'orientamento dell'Autorità volto ad una riduzione delle condizioni economiche dei servizi di co-locazione pubblicate da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2010. Tuttavia, in merito a specifiche questioni, gli Operatori hanno evidenziato quanto nel seguito riportato.

D24. Alcuni Operatori ritengono che il prezzo del servizio di energia elettrica (pari a 0,1450 €/kWh) debba essere ridotto in linea con il trend 2008-2009 (in diminuzione) dei relativi costi, così come risulterebbe dalle analisi di mercato dell'energia elettrica (*cfr.* Autorità per l'energia elettrica e il gas(2) e GME (Gestore Mercati Energetici)). (3)

D25. Alcuni Operatori ritengono che il metodo di calcolo dei costi dell'energia elettrica basato sulla rendicontazione delle fatture di Telecom Italia non incentivi in alcun modo l'operatore notificato ad aumentare l'efficienza dei processi di approvvigionamento energetico. Pertanto, secondo tali Operatori, dovrebbero essere previsti dei meccanismi di efficientamento e di riduzione del costo dell'energia elettrica strettamente collegati all'andamento di mercato dei relativi prezzi, in modo da incentivare Telecom Italia a ri-negoziare contratti di fornitura energetica meno costosi a beneficio di tutti gli operatori (Telecom Italia inclusa) e dei consumatori.

D26. Gli Operatori concordano con la previsione dell'Autorità di non approvare il fattore di conversione da corrente alternata a corrente continua pari a 1,2.

D27. Con specifico riferimento ad alcune componenti di costo del servizio di energia elettrica (EE), alcuni Operatori hanno richiesto dei chiarimenti a giustificazione della diversa variazione di costo proposta per il servizio di EE quando esso è fornito su impianti di Telecom Italia (a riguardo è prevista una riduzione del costo rispetto al 2009 dello 0,66%) rispetto a quando esso è fornito con stazioni di energia e batterie degli Operatori, nel qual caso si propone un aumento del 4,06%. Analoga considerazione è effettuata nel caso del servizio di alimentazione in corrente continua a consumo: per il servizio fornito su impianti Telecom Italia è prevista una riduzione dell'8,36%, mentre nel caso di fornitura con stazioni di energia e batterie degli Operatori è previsto un aumento del 2,19%.

D28. Alcuni Operatori evidenziano che a differenza di quanto previsto nella precedente offerta 2009, approvata dall'Autorità con delibera n. 14/09/CIR, nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia applica, anche nelle condizioni economiche del servizio di «alimentazione in corrente continua forfetaria», l'imposta di fabbricazione, viceversa prevista dall'Autorità con delibera n. 14/09/CIR (*cfr.* punto 10, art 2) per i soli servizi di «Alimentazione in corrente continua a consumo».

D29. Alcuni Operatori richiedono all'Autorità un intervento volto alla verifica dei costi di gestione OLO ed alla corretta attribuzione degli stessi ai servizi wholesale.

Le osservazioni di Telecom Italia

D30. Con riferimento al fattore di dissipazione dell'energia elettrica, posto pari a 1,2 nell'Offerta di Riferimento 2010, Telecom Italia rappresenta che, qualunque sia l'esito delle misure, il fenomeno della dissipazione esiste fisicamente e quindi tale fattore non può che essere maggiore di 1. Telecom Italia ha altresì comunicato gli esiti di misure effettuate in 20 siti di co-locazione, che hanno mostrato una media delle perdite totali sugli impianti oggetto di misura di circa il 16,83%.

Telecom Italia conferma, quindi, l'esistenza del fenomeno di dissipazione e che il «Fattore di dissipazione dell'Energia elettrica», definito come rapporto tra la Potenza prelevata da Telecom Italia al Punto di consegna Energia (Pin) e la Potenza consegnata da Telecom Italia sugli apparati di TLC degli OLO (Pout), debba essere fissato, in media, pari a 1,2.

(2) http://www.autorita.energia.it/it/dati/dati_statistiche.htm#eprezzi

(3) http://www.mercatoelettrico.org/En/Default.aspx.

D31. Telecom Italia rappresenta che i costi di commercializzazione dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione comprendono le attività necessarie alla gestione commerciale degli Operatori. In particolare, Telecom Italia evidenzia che nella Contabilità Regolatoria i valori di costo di tali attività/processi vengono rilevati ed attribuiti ai singoli servizi di accesso e co-locazione mediante l'adozione di criteri di cost accounting strettamente basati sulle tecniche di Activity Based Costing. Ciò premesso, Telecom Italia ritiene che l'Autorità, nel rispetto del principio di orientamento al costo, debba consentire alla stessa il pieno recupero dei «costi di commercializzazione OLO» così come riportati nella contabilità regolatoria 2007, peraltro certificata dal revisore, a prescindere dall'applicazione di una qualunque soglia percentuale sul costo unitario dei servizi.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D32. Con riferimento al costo unitario dell'energia elettrica, si richiama, in via preliminare, che l'Autorità, con delibera n. 14/09/CIR, ha approvato un prezzo 2009 (imposte escluse) di 0,126 €/kWh, a fronte dei 0,136 €/kWh (imposte escluse) pubblicati da Telecom Italia nell'Offerta 2009 sulla base dei costi sostenuti dalla stessa nel 2008. In particolare, si rammenta che l'Autorità aveva determinato il prezzo suddetto sulla base di una previsione di riduzione di costo 2008-2009 del 7%. Pertanto, si evidenzia che l'Autorità ha già tenuto conto del trend in diminuzione dei costi dell'energia elettrica 2008-2009 nell'ambito della approvazione dell'Offerta 2009.

Per quanto riguarda l'Offerta 2010, l'Autorità ha verificato che Telecom Italia, così come risultante dalle fatture presentate, ha sostenuto nel corso del 2009 un costo (imposte escluse) di 0,133 €/kWh. Si richiama, quindi, che la definizione dei prezzi 2009 era stata svolta (con delibera n. 14/09/CIR) sulla base di una stima dei costi di energia 2009, anziché sulla base delle fatture 2008 prodotte da Telecom Italia, con una previsione di riduzione del 7%. (4)

L'Autorità ha verificato, nel presente procedimento, che l'effettiva riduzione dei costi di energia fatturati a Telecom Italia nel 2009, rispetto agli analoghi costi 2008, è del 2,2%. Ciò premesso l'Autorità, al fine di consentire a Telecom Italia il recupero dei costi sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica, ritiene opportuno, in questa sede, approvare per il 2010 il costo unitario di energia elettrica pari a 0,1450 €/kWh (imposte incluse) che deriva dai reali costi 2009, senza effettuare stime per il 2010, confermando quindi gli orientamenti già espressi con delibera n. 16/10/CIR (allegato B, punto 41, su riportato).

L'Autorità, tuttavia, in linea con quanto indicato con delibera n. 14/09/CIR (*cfr.* punto 26), ribadisce l'opportunità che Telecom Italia fornisca all'Autorità, trimestralmente, evidenza del costo di acquisto di energia elettrica. Qualora le condizioni economiche si discostassero da quanto approvato nel presente provvedimento l'Autorità potrà comunicare a Telecom Italia una revisione del prezzo di listino.

(4) L'Autorità con delibera n. 14/09/CIR ha imposto una riduzione da 0,136, costo reale 2008, a 0,126€/kWh, come costo stimato al 2009.

D33. In relazione al fattore di dissipazione posto da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2010 pari a 1,2, l'Autorità intende ribadire, in assenza di una campagna di misure esaustiva, l'orientamento espresso con delibera n. 16/10/CIR (allegato B, punto 42, su riportato).

D34. Con specifico riferimento ai chiarimenti richiesti da alcuni Operatori in merito alla diversa variazione percentuale (2010 vs 2009) dei prezzi per il servizio di energia elettrica (EE) quando esso è fornito su impianti di Telecom Italia rispetto a quando esso è fornito con stazioni di energia e batterie OLO, si ritiene che le tabelle di cui al punto 44 dell'allegato B alla delibera n. 16/10/CIR (su richiamato) siano sufficientemente esaustive ai fini della comprensione dell'andamento delle diverse voci di costo. In particolare, si evidenzia che nel caso del servizio di EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO il costo dell'energia elettrica ha un peso maggiore sul costo complesso del servizio rispetto a quello che si ha nel caso del servizio EE fornito su impianti Telecom Italia. Ne segue che un aumento dell'energia elettrica comporta una maggiore incidenza sull'aumento del costo complessivo del servizio offerto.

D35. Con riferimento alle perplessità sollevate da alcuni Operatori circa il fatto che nell'Offerta di Riferimento 2010, a differenza di quanto previsto nella precedente Offerta 2009, Telecom Italia applicherebbe anche alle condizioni economiche del servizio di «alimentazione in corrente continua forfetaria» l'imposta di fabbricazione, si rammenta che detta imposta era inclusa nel servizio di alimentazione in corrente continua forfettaria già nell'Offerta di Riferimento 2009 (*cfr.* tabelle al punto 29 della delibera n. 14/09/CIR, voce di costo Impianti + ricarichi e imposte di *EE)*. Nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010 l'imposta di fabbricazione è stata scorporata da tale voce di costo ed inclusa in quella relativa all'energia elettrica (quindi mentre nel 2009 la quota di 888,66 € era comprensiva di imposte di fabbricazione, nel 2010 la quota di 712,74 € non include tale imposta che è invece inclusa nella quota di 1271,48 € relativa all'energia elettrica).

D36. In merito ai costi specifici OLO, l'Autorità ritiene opportuno ribadire nel presente provvedimento, in linea alle previsioni di cui alla delibera n. 107/07/CIR, l'applicazione per i costi specifici OLO di un valore non superiore al 4,0 % del costo unitario del singolo servizio.

D37. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità conferma le relative disposizioni di cui all'art. 2, comma 3 e 4 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (dette disposizioni conservano, nel presente provvedimento, gli stessi riferimenti numerici).

B) *Servizi di Locazione, facility management, security*

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 16/10/CIR

45. La tabella seguente pone a confronto i prezzi 2009 con quelli proposti da Telecom Italia per il 2010.

	2009	Proposta TI per il 2010	Variazione %
SPAZI	120,38	126,59	5,16%
Serv. di Facility Management	18,81	18,75	-0,32%
Security – Presidio	4,98	5,46	9,64%
Security – Reception	2,64	2,89	9,47%

46. L'Autorità aveva effettuato, ai fini della predisposizione dello schema di provvedimento, una verifica dei costi dei servizi in oggetto sulla base dei dati contabili 2009 forniti da Telecom Italia. In particolare, l'Autorità aveva verificato un'incidenza dei costi specifici OLO, che Telecom Italia ha ottenuto ripartendo i costi di commercializzazione pertinenti agli OLO sui metri quadri di centrale occupati dagli stessi, superiore al 4% dei costi unitari dei singoli servizi. Pertanto, in linea con quanto indicato con delibera n. 107/07/CIR e sopra richiamato, l'Autorità aveva ritenuto di rimodulare suddetta voce di costo al fine di limitarne al 4% la relativa incidenza sui costi dei vari servizi.

47. Alla luce delle osservazioni su riportate, l'Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche dei servizi di colocazione di cui alla tabella 1 dell'Offerta di colocazione 2010 secondo quanto di seguito indicato:

	2010
SPAZI	121,58
Serv. di Facility Management	18,00
Security - Presidio	5,24
Security - Reception	2,78

48. Nella tabella che segue era stato riportato un confronto tra le rivalutazioni dell'Autorità, di cui al punto precedente, e le condizioni economiche approvate nel 2009 nonché un confronto con i prezzi proposti da Telecom Italia per il 2010.

Canoni annui per il servizio di colocazione	OR2009	Proposta TI 2010	Modifiche Agcom 2010	Variazione Modifiche Agcom 2010 vs Proposta TI	Variazione Modifiche Agcom 2010 vs OR 2009
	€/mq	€/mq	€/mq	€/mq	€/mq
Spazi	120,38	126,59	121,58	-3,95%	1,00%
Facility Management	18,81	18,75	18,00	-3,98%	-4,28%
Security – Presidio	4,98	5,46	5,24	-3,95%	5,31%
Security – Reception	2,64	2,89	2,78	-3,81%	5,30%

Le osservazioni degli Operatori alternativi

D38. Con riferimento al canone per gli spazi, alcuni Operatori, nell'evidenziare che il mercato immobiliare ha visto, a partire dal 2009, una tendenza al ribasso dei prezzi, richiedono quantomeno una conferma dei canoni di colocazione di cui all'Offerta 2009. Analogamente si ritengono non proporzionati gli aumenti proposti per le voci di costo relative alla security (presidio e reception) che registrano un aumento del 5,30% rispetto ai corrispondenti prezzi 2009.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D39. L'Autorità, alla luce degli elementi emersi nel corso della consultazione ed atteso che ai sensi della normativa vigente le condizioni economiche dei servizi in oggetto sono svolte sulla base dei dati di contabilità regolatoria e non di stime di tendenza dei prezzi di mercato, ritiene di confermare gli orientamenti espressi con delibera n. 16/10/CIR (allegato B, punti 46-47, su riportati).

D40. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità conferma le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (dette disposizioni mantengono lo stesso riferimento nel presente provvedimento).

C) *Valorizzazione del costo orario della manodopera*

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 16/10/CIR

49. Con riferimento al costo pieno della manodopera, l'Autorità aveva, nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, richiamato che suddetto costo, posto in Offerta di Riferimento 2010 pari a 49,35 euro/ora, è dato, secondo quanto rappresentato Telecom Italia, dalla somma del costo medio orario diretto della manodopera (29,26 €/h) relativo al personale tecnico per l'esercizio 2008, della rivalutazione 2008/2009 (pari a 0,19 €/h) al fine di tener conto delle dinamiche bilancistiche relative ai costi del personale del 2009, e dell'allocazione dei costi indiretti calcolati in linea con quanto effettuato con delibera n. 69/08/CIR (5) (19,90 €/h).

50. Sul punto, l'Autorità aveva evidenziato che dai dati di bilancio 2008 (6) di Telecom Italia S.p.A., emerge un costo totale del personale pari a 4.220 milioni di euro ed una consistenza media in termini di personale pari a 76.028 unità. Quindi, dividendo il costo totale per la consistenza media di personale si ottiene un valore annuo del costo della manodopera per dipendente pari a 55.506 euro. Dividendo tale valore per il numero di ore lavorative annue, pari 1.627, così come da bilancio aziendale, si ottiene un costo orario della manodopera pari a circa 34 euro. Tuttavia, tale valore rappresenta una media del costo del lavoro orario di Telecom Italia che include dirigenti, quadri, dipendenti ed operai. Scalando detto valore al fine di ottenere il costo medio di un tecnico di rete, si otteneva un costo diretto della manodopera di circa 29 euro/h.

51. L'Autorità aveva inoltre ritenuto opportuno, ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010, di non considerare la rivalutazione (pari al 0,7%) calcolata da Telecom Italia per tener conto delle dinamiche bilancistiche relative ai costi del personale al 2009 in quanto basata su dati non sufficientemente stabili (si riferivano infatti al primo semestre 2009).

52. Alla luce di quanto sopra evidenziato e verificato che l'applicazione dei mark-up di cui alla delibera n. 69/08/CIR avrebbe comportato un aumento del costo complessivo della manodopera, l'Autorità, nelle more di ulteriori approfondimenti ed al fine di incentivare Telecom Italia ad una ricerca di una maggiore efficienza sui costi indiretti, aveva proposto, nello schema di provvedimento in consultazione, di confermare per il 2010 un costo «pieno» della manodopera pari a 46,22 €/h.

53. Alla luce della rivalutazione di cui al punto precedente, l'Autorità aveva proposto che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche di tutti i servizi di cui all'offerta di colocazione 2010 la cui valorizzazione è dipendente dal costo della manodopera. Nello specifico, risultando il costo della manodopera invariato rispetto al 2009, l'Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse ripristinare, per i suddetti servizi, le condizioni economiche di cui alla delibera n. 14/09/CIR.

54. Di seguito sono riportate, in particolare, le condizioni economiche dei servizi di cui al punto precedente come rivalutati dall'Autorità sulla base del costo orario della manodopera approvato per il 2010.

Tabella 4 (contributo di collaudo del misuratore d'energia elettrica): 92,45 €;

Tabella 4 (contributo per la lettura del misuratore d'energia elettrica): 7,70 €;

Tabella 6 (Intervento di ripristino): 240,00 €;

Tabella 6 (Intervento a vuoto): 116,00 €;

Tabella 7 (Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici): 46,22 €/h;

Tabella 8: relativamente ai tutti i contributi, tranne quello relativo allo «spazio per ospitare il magazzino scorte dell'operatore», per il quale si applica il prezzo di cui al precedente punto 47, vengono applicati i corrispettivi valori di cui alla Tabella 8 dell'offerta di co-locazione 2009 dell' 8 giugno 2009 approvata con delibera n. 14/09/CIR;

Tabella 9 (Servizio di Manutenzione, programmata o correttiva di primo livello, comprensivo della mancata prestazione e dei primi 3 interventi in SLA Standard): 554,67 €/anno per modulo N3; 184,89 € per ogni ulteriore intervento in SLA standard;

Tabella 9 (Canone gestione delle scorte): 524,00 €/anno per modulo N3;

(5) Ovvero applicando i seguenti mark up: 10% (relativo alle attività indirette inerenti al singolo servizio); 29% (pari ai costi relativi all'utilizzo di immobili, energia, ecc.); 13% (pari alle attività di staff); 8,2% (pari ai costi di struttura).

(6) http://telecom-italia-annual-report-2008.production.investis.com/group-consolidated-financial-statements-december-31-2008/notes/consolidated-note-32.aspx

Approvvigionamento apparato (da valutare in funzione del singolo progetto), progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo e aggiornamento banca dati (per subtelaio): 1.110,00 €;

Progettazione, collaudo e aggiornamento banca dati per ampliamento schede (per intervento): 277,00 €;

Tabella 11 (Attività di coordinamento in tema di Safety e Tutela dell'Ambiente): 739,52 €;

Tabelle 12, 13, 14 (Costo orario della manodopera): 46,22 €/h;

Tabella 16 (Intervento correttivo): 184,89 €;

Tabella 16 (Intervento a vuoto): 73,18 €;

Tabella 17 (relativamente a tutti i contributi ivi presenti) si applicano i corrispettivi valori di cui alla Tabella 17 dell'offerta di co-locazione 2009 dell'8 giugno 2009 approvata con delibera n. 14/09/CIR;

Tabella 19 (servizio di assistenza in centrale per l'effettuazione del sopralluogo): 138,67 € per singolo sopralluogo; 46,22 € ora-uomo di sopralluogo (comprensivo di spostamento).

Le osservazioni degli Operatori alternativi

D41. Alcuni Operatori lamentano che il costo «pieno» della manodopera, pari a 46,22 €/h, deriva dall'applicazione di un mark-up (7) basato su valutazioni svolte con la delibera n. 14/00/CIR. Gli Operatori, pertanto, richiedono una riduzione dei suddetti mark up anche al fine di incentivare Telecom Italia alla ricerca di una maggiore efficienza.

D42. Alcuni Operatori ritengono che l'utilizzo dei dati di bilancio più recenti (2009) in luogo dei dati di bilancio riferiti all'anno 2008, utilizzati dall'Autorità nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 16/10/CIR, conduca, ad un costo diretto della manodopera pari a 27,9 €/ora, inferiore a quello proposto (29 euro/h) da Telecom Italia e, quindi, ad una conseguente riduzione del costo «pieno» della manodopera.

D43. Alla luce delle considerazioni su esposte, gli Operatori richiedono una rivalutazione dei costi dei servizi di colocazione, la cui valorizzazione è dipendente dal costo della manodopera, di cui all'art. 2, comma 7, allegato B, della delibera n. 16/10/CIR.

Le osservazioni di Telecom Italia

D44. Telecom Italia lamenta l'imposizione, da parte dell'Autorità, di un costo orario della manodopera (pari a 46,22 €/h) che risulta invariato dall'Offerta di Riferimento 2001, nonostante le richieste di adeguamento dalla stessa avanzate. Telecom Italia evidenzia inoltre che, nel corso del procedimento istruttorio in oggetto, è stata consegnata all'Autorità, in data 28 giugno 2010, la Contabilità Regolatoria di Consuntivo 2009 che, a proprio avviso, confermerebbe il valore proposto nell'Offerta di Riferimento 2010.

Nella tabella che segue è riportato il costo orario della manodopera ricalcolato da Telecom Italia sulla base dei dati di Co.Re. (ai fini della valutazione dei costi diretti medi di personale tecnico) ed utilizzando la metodologia definita nella delibera n. 69/08/CIR.

	Offerta di Riferimento 2010 (euro/ora)	Base Dati Co.Re. 2007 (euro/ora)	Base Dati Co.Re. 2008 (euro/ora)	Base Dati Co.Re. 2009 (euro/ora)
Costo Orario della Manodopera	49,35	50,96	50,75	50,45

Telecom Italia richiede, quindi, un adeguamento del valore proposto nello schema di provvedimento in consultazione pubblica, pari a 46,22 €/h, sulla base dei dati di Contabilità Regolatoria più recenti e/o certificati, al fine di consentire alla stessa il pieno recupero dei costi.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D45. In linea con quanto premesso nello schema di provvedimento a consultazione, l'Autorità richiama che dall'applicazione dei mark up di cui alla delibera n. 69/08/CIR sui dati di bilancio 2008 di Telecom Italia (in base al quale sono stati stimati i costi diretti) si ottiene un costo pieno della manodopera superiore a 46,22 €/h (nello specifico si ottiene un valore del costo pieno della manodopera di 48,60 € a partire da un costo diretto di circa 29 €). Si osserva che lo stesso costo diretto si ottiene, direttamente, dai dati di CoRe 2008. L'Autorità ritiene tuttavia opportuno confermare l'orientamento espresso nel documento posto a consultazione di rivedere le percentuali dei mark-up, alla luce delle maggiori efficienze ottenute da Telecom Italia negli scorsi anni. L'Autorità, nelle more di ulteriori approfondimenti, ritiene pertanto opportuno confermare, per il 2010, un costo pieno della manodopera pari a 46,22 €/h (ciò corrisponde ad una riduzione di circa il 4% dell'incidenza del mark-up sul costo pieno della manodopera: l'incidenza assoluta passa da circa il 41% a circa il 37%).

(7) Tiene conto dei costi delle attività indirette, degli immobili, dell'energia, delle attività di staff e dei costi di struttura.

D46. Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'Autorità conferma le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6 e 7 dello schema di provvedimento a consultazione (dette disposizioni conservano gli stessi riferimenti nel presente provvedimento).

VI. GESTIONE DEI DEGRADI

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 16/10/CIR

55. Con riferimento alla gestione dei degradi, ovvero quei particolari casi di Assurance in cui la funzionalità del collegamento fornito risulta ancora esistente anche se fortemente compromessa nelle prestazioni, si richiamava, nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che l'Autorità con delibera n. 71/09/CIR (art. 6, comma 5) relativa ai servizi bitstream e con delibera n. 81/09/CIR (art. 5, comma 3) relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata, aveva ritenuto opportuno, alla luce delle problematiche poste all'attenzione dell'Autorità da parte degli Operatori, che Telecom Italia, nell'ambito delle Offerte di Riferimento 2010 relative ai servizi wholesale sopra indicati, proponesse opportuni SLA e relative penali nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. A riguardo, l'Autorità aveva ritenuto opportuno, nello schema di provvedimento in consultazione, che il concetto di degrado venisse introdotto anche nell'ambito dei servizi di accesso disaggregato. In particolare, si era ritenuto che Telecom Italia dovesse proporre, in sede di ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento di accesso disaggregato 2010, una definizione di degrado, le relative modalità di rilevazione/misura, congruenti SLA e penali, oltre alle modalità di gestione degli stessi (interazione Telecom Italia-OLO, gestione delle segnalazioni, ripristino a seguito di degrado, ecc.).

Le osservazioni degli Operatori alternativi

D47. Gli Operatori, in via generale, condividono l'orientamento dell'Autorità circa le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, allegato B, della delibera n. 16/10/CIR in relazione alla gestione dei degradi. Tuttavia, al fine di consentirne una maggiore efficacia ed una rapida implementazione, richiedono che il presente provvedimento preveda sin da ora le seguenti indicazioni:

identificazione e codifica delle diverse cause di degrado;

definizione delle modalità operative con cui gli OLO, in esito alle analisi dagli stessi svolte, aprono una segnalazione di degrado, nonché definizione delle procedure e dei controlli per la chiusura di un degrado;

definizione delle metodologie di analisi e risoluzione del degrado;

associazione, ad ogni tipologia di degrado, di un set di valori di parametri di riferimento e di corrispondenti opportuni valori di soglia;

definizione di SLA e penali per i degradi in linea con quelli definiti per l'assurance.

D48. Alcuni Operatori, propongono, in particolare, che vengano gestiti, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010, almeno i seguenti casi di degrado:

1) Elevata attenuazione nella rete di accesso: la velocità lorda (uplink e downlink) minima disponibile al cliente finale è significativamente e permanentemente (o intermittente in modo aleatorio) inferiore alla velocità fisica lorda garantita al momento del delivery;

2) Linea disturbata nella rete di accesso: il rumore nella rete di accesso limita in modo significativo (stabile o randomico) la velocità fisica disponibile.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D49. In via preliminare, si fa presente che la tematica relativa ai degradi è attualmente oggetto di analisi anche nell'ambito dell'OTA Italia, ove, in particolare, è stato affrontato il problema della classificazione delle diverse categorie di degrado oltre alla definizione dei parametri e delle soglie di tolleranza ad esso associate.

In particolare, secondo quanto riportato nel documento 05V9 di OTA ITALIA, una situazione di degrado si può in generale definire come il decadimento nel tempo delle performance e/o delle condizioni di lavoro di una linea rispetto ad una situazione precedente in cui la stessa linea era stata caratterizzata con la misura di una serie di parametri e dichiarata funzionante in modo soddisfacente.

Con riferimento all'accesso fisico, i degradi possono essere, in particolare, classificati in:

Degrado per alta attenuazione nella rete di accesso;

Degrado per linea disturbata nella rete di accesso;

In tale documento si riporta che, stante la definizione di degrado, è necessario caratterizzare i collegamenti attraverso dei parametri (attenuazione del collegamento, lunghezza del local loop, noise margin, current bit-rate in upstream e downstream, etc.) le cui soglie sono preesistenti o valutate a posteriori con metodi statistici.

Il documento OTA infine riporta che sono in corso ulteriori attività di approfondimento, analisi e sperimentazione, con particolare riferimento alla definizione dei parametri, delle soglie e delle relative misure.

D50. Con riferimento alle condizioni di degrado del segmento di accesso, l'Autorità ha espresso una serie di indicazioni di carattere generale, e pertanto applicabili anche al caso in specie, nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'approvazione dell'Offerta di Riferimento bitstream 2010. Si ritiene pertanto non opportuno, nel presente provvedimento, anticipare specifiche disposizioni nel merito, essendo la stessa tematica attualmente sottoposta alle valutazioni del mercato. Si ritiene altresì opportuno che le risultanze, in esito alla consultazione pubblica succitata, eventualmente applicabili all'offerta in questione, siano, anche successivamente, recepite da Telecom Italia mediante un aggiornamento dell'Offerta di Riferimento 2010. Atteso che la stessa dovrà essere ripubblicata in esito al procedimento di valutazione dei servizi a network cap, si ritiene che in tale sede potranno essere valutate le modifiche dell'OR 2010 relative ai degradi, tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica sul bitstream 2010.

D51. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ritiene opportuno limitarsi a confermare, nel presente provvedimento, le disposizioni relative ai degradi di cui all'art. 3, comma 6, dello schema di provvedimento in consultazione.

VII. ULTERIORI CONDIZIONI D'OFFERTA

Le osservazioni degli Operatori alternativi

D52. Alla luce dell'aumento del numero di centrali ULL sature, si richiede la possibilità, in tali casi, di utilizzare il servizio VULL. Stessa richiesta viene effettuata per l'attivazione, nelle aree ULL, di clienti attestati su linee connesse a MUX, che come noto non consentono l'accesso disaggregato.

D53. Alcuni Operatori, evidenziano che l'attivazione di clienti per i quali è necessario un'«opera speciale» non è conSentita nell'ambito dei servizi ULL, differentemente da quanto avviene per il WLR (8) . Di fatto attualmente quando un Operatore necessita della realizzazione di un'opera speciale su ULL, l'ordine viene direttamente annullato da parte di Telecom Italia. Si richiede quindi l'inserimento nell'OR ULL 2010 di una voce specifica riferita al trattamento delle Opere Speciali in ULL in analogia con quanto previsto per il servizio WLR.

D54. Alcuni Operatori richiedono che la sez. 4.3.6 del manuale delle procedure (chiusura concordata con Operatore) sia aggiornata specificando che le ore disponibili per il collaudo negativo (cioè il collaudo effettuato dall'OLO a seguito della chiusura dell'intervento di assurance al fine di verificare il corretto funzionamento della linea) sono 8 e non 5, in linea a quanto comunicato dalla stessa Telecom Italia sul proprio portale wholesale.

D55. Alcuni Operatori richiedono all'Autorità di stabilire, in linea con il WLR ed il bitstream, l'onere in capo a Telecom Italia di produrre dettagliata evidenza degli interventi a vuoto che intende fatturare all'operatore, identificando l'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) e fornendo evidenza delle motivazioni per le quali il guasto non è di competenza di Telecom Italia.

D56. Alcuni Operatori chiedono che, analogamente a quanto avviene nel WLR e nel bitstream, anche nell'ULL la sospensione del canone avvenga dal momento dell'invio del relativo ordine di disattivazione.

(8) "Qualora, durante la realizzazione di una Linea Non Attiva, Telecom Italia rilevi la necessità di eseguire opere speciali, invia all'operatore una prima rimodulazione DAC di default a 180 gg., sospende la decorrenza degli SLA ed entro 6 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordinativo di lavorazione comunica all'Operatore la fattibilità, il tempo di attivazione stimato ed i costi di tali opere" (cfr. manuale delle procedure WLR).

D57. Alcuni Operatori richiedono che Telecom Italia integri il documento relativo al Nuovo processo di Delivery al fine di recepire quanto concordato, in merito alle policy cliente, nell'ambito dei tavoli tecnici del gruppo di impegni n.1.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D58. L'Autorità, in via preliminare richiama l'art. 23, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS: «In caso di richiesta di predisposizione di un nuovo sito di co-locazione o di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di shared access, unbundling dati e full unbundling, Telecom Italia garantisce all'operatore richiedente, per tutto il periodo intercorrente tra la stessa e l'effettiva consegna degli spazi, la possibilità di acquisire immediatamente la gestione commerciale dei clienti finali attestati allo SL corrispondente (virtual unbundling – VULL)…». Pertanto, il servizio VULL è un servizio che Telecom Italia è tenuta a fornire agli Operatori nei soli casi di richiesta di predisposizione di un nuovo sito di co-locazione o di ampliamento degli spazi al permutatore.

Si richiama altresì che l'art. 5, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS prevede la fornitura del servizio WLR nei siti aperti all'unbundling laddove per cause tecniche tale servizio non possa essere fornito (9), includendo quindi anche il caso di linee attestate su MUX in rete di distribuzione. Tale previsione non appare esplicitamente includere i casi in cui l'impossibilità di fornitura dell'unbundling sia dovuta a saturazione delle risorse in centrale (spazi di colocazione o al permutatore) indipendentemente dal fatto che l'Operatore sia colocato o meno.

Ciò premesso, fermo restando che ciò non interferisca rallentando le necessarie attività di desaturazione dei siti con criticità, l'Autorità ritiene opportuno, al fine di consentire agli OLO di iniziare a soddisfare quanto prima le esigenze dei propri clienti, che Telecom Italia fornisca, su preliminare richiesta di quest'ultimo, nei casi in cui l'OLO (colocato o meno) non possa attivare utenze ULL per criticità di saturazione, il servizio di WLR. Resta inteso che l'uso del WLR è in tali casi temporaneo e l'operatore è tenuto a co-locarsi non appena Telecom Italia abbia risolto la situazione di saturazione.

D59. Con riferimento alle cosiddette «opere speciali», si richiama in via preliminare, che alla sez. 7.1.3 dell'Offerta di Riferimento ULL 2010 è riportato che «l'offerta del servizio di accesso disaggregato ai collegamenti in rame è possibile quando la coppia è attiva oppure è da predisporre su risorse di rete di distribuzione disponibili per la fornitura del servizio agli operatori. Per la predi-

(9) Ai sensi dell'art. 49 del Codice Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio WLR, delle prestazioni associate e dei relativi servizi accessori, per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per le tutte linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali servizi. Telecom Italia fornisce il servizio WLR, le prestazioni associate ed i servizi accessori indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente.

sposizione della coppia possono essere effettuate attività di permuta nella rete di distribuzione e/o si procede alla realizzazione del raccordo, purché ciò non comporti la realizzazione di opere speciali. Laddove non vi siano tratte esistenti di rete primaria e secondaria, da poter impiegare per la predisposizione della coppia, il servizio di accesso disaggregato alla coppia fisica non può essere fornito. Nei casi di indisponibilità di risorse della rete di distribuzione, gli Operatori interessati potranno richiedere a Telecom Italia, a loro spese, uno studio di fattibilità specifico per valutare possibili soluzioni di ampliamento della rete, i cui costi realizzativi andranno ripartiti tra tutti gli Operatori eventualmente interessati all'esecuzione del progetto». Ciò premesso, l'Autorità ritiene opportuno, in analogia a quanto attualmente previsto nel WLR, e nel rispetto degli obblighi di accesso e di parità di trattamento (10), che Telecom Italia preveda la gestione delle «opere speciali» anche nell'ambito dell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato.

D60. L'Autorità ritiene che Telecom Italia debba riformulare la sez. 4.3.6 del manuale delle procedure 2010 riportando che «…Nel caso in cui l'Operatore reclamante confermi la chiusura del guasto, ovvero non segnali anomalie entro 8 ore dal posizionamento in "attesa collaudo" il guasto viene chiuso».

D61. L'Autorità, ritiene, nel rispetto del principio della massima trasparenza, che le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto debbano essere adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia.

D62. L'Autorità, nell'accogliere la richiesta degli Operatori, ritiene, analogamente a quanto avviene nel WLR e nel Bitstream, che Telecom Italia debba sospendere la fatturazione dell'importo relativo al canone d'accesso ULL dal momento dell'invio del relativo ordine di disattivazione da parte dell'Operatore.

(10) L'art. 17 bis, comma 4, della delibera n. 274/07/CONS dispone che "…L'operatore notificato fornisce i propri servizi di accesso in tutti i casi in cui fornirebbe la prestazione ad un proprio cliente al dettaglio. L'operatore notificato estende, inoltre, agli operatori alternativi le modalità di attivazione dei propri servizi alla clientela finale per richieste fuori perimetro urbano – ovvero per linea non installata, prevedendo che gli eventuali tempi e contributi aggiuntivi siano pari a quelli che avrebbe garantito alla propria clientela finale". La stessa delibera n. 274/07/CONS, al comma 9 dell'art. 17 prevede che "Fermo restando l'obbligo di fornitura del servizio sostitutivo di canale numerico in caso di richieste di accesso disaggregato, il rifiuto da parte dell'operatore notificato di fornire servizi di accesso è giustificato esclusivamente nei casi in cui: a) non vi sia disponibilità di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio; b) sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio."

D63. L'Autorità ritiene, ai fini di una maggiore trasparenza, che Telecom Italia debba integrare il documento allegato all'Offerta di Riferimento 2010 e relativo al Nuovo processo di Delivery al fine di recepire quanto concordato con gli Operatori nell'ambito dei tavoli tecnici del gruppo di impegni n.1.

D64. Alla luce delle considerazioni sopra esposte è introdotto, rispetto allo schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'art. 3.

Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato e di colocazione

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi di accesso disaggregato e di colocazione pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 30 ottobre 2009, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

Modifiche dell'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia per i servizi soggetti ad orientamento al costo

1. Salvo ove diversamente specificato le condizioni economiche dei servizi di cui al presente articolo decorrono a far data dal 1° maggio 2010.

2. Telecom Italia riformula la sez. 14.1 dell'Offerta di Riferimento di accesso disaggregato 2010 prevedendo un contributo di ripristino borchia pari a 65,48 €, specificando altresì le casistiche in cui si rende necessario tale intervento e le attività che la stessa è tenuta ad effettuare in tali casi. Le fatture prodotte da Telecom Italia in merito ai contributi di ripristino borchia sono adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte e alla identificazione dell'evento (data e ora dell'intervento svolto). L'applicazione di tale contributo decorre a far data dalla ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento in oggetto e non ha valenza retroattiva.

3. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del servizio di energia elettrica, di cui alla tabella 2 dell'Offerta di Colocazione 2010, riportando un costo unitario dell'energia elettrica pari a 0,1450 €/kWh.

4. Telecom Italia riformula le condizioni economiche per il servizio di «Alimentazione in corrente continua FORFETARIA», «Alimentazione in corrente continua a CONSUMO», e «Climatizzazione» all'interno dell'edificio di centrale, di cui alle tabelle 3, 4 e 5, dell'Offerta di Colocazione 2010, applicando i canoni annui per modulo standard N3 indicati nella seguente tabella:

	€/anno
Servizio EE fornito su impianti TI	**2.063,58**
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OLO	**1.456,68**
Servizio CDZ	**1.200,99**
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,250 KW	**515,90**
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,500 KW	**1.031,79**
Servizio EE tutto su impianti TI con 0,750 KW	**1.547,69**
Servizio EE fornito su impianti TI: quota fissa	**741,25**
Servizio EE con staz. energia e batterie OLO: quota fissa	**134,35**

5. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dei servizi di cui alla tabella 1 dell'Offerta di Colocazione 2010 secondo quanto di seguito indicato:

	€/anno
SPAZI	**121,58**
Serv. di Facility Management	**18,00**
Security – Presidio	**5,24**
Security – Reception	**2,78**

6. Telecom Italia applica, per il 2010, un costo «pieno» della manodopera pari a 46,22 €/ora.

7. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative agli altri servizi dell'Offerta di Colocazione 2010, di seguito elencati, applicando i prezzi corrispondentemente indicati:

Tabella 4 (contributo di collaudo del misuratore d'energia elettrica): 92,45 €;

Tabella 4 (contributo per la lettura del misuratore d'energia elettrica): 7,70 €;

Tabella 6 (Intervento di ripristino): 240,00 €;

Tabella 6 (Intervento a vuoto): 116,00 €;

Tabella 7 (Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici): 46,22 €/h;

Tabella 8: relativamente a tutti i contributi, tranne quello relativo allo "spazio per ospitare il magazzino scorte dell'operatore", per il quale si applica il prezzo di cui al precedente comma 5 (121,58 €/anno), vengono applicati i corrispettivi valori di cui alla Tabella 8 dell'offerta di co-locazione 2009 dell' 8 giugno 2009 approvata con delibera n. 14/09/CIR;

Tabella 9 (Servizio di Manutenzione, programmata o correttiva di primo livello, comprensivo della mancata prestazione e dei primi 3 interventi in SLA Standard): 554,67 €/anno per modulo N3; 184,89 € per ogni ulteriore intervento in SLA standard;

Tabella 9 (Canone gestione delle scorte): 524,00 €/anno per modulo N3;

Approvvigionamento apparato (da valutare in funzione del singolo progetto), progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo e aggiornamento banca dati (per subtelaio): 1.110,00 €;

Progettazione, collaudo e aggiornamento banca dati per ampliamento schede (per intervento): 277,00 €;

Tabella 11 (Attività di coordinamento in tema di Safety e Tutela dell'Ambiente): 739,52 €;

Tabelle 12, 13, 14 (Costo orario della manodopera): 46,22 €/h;

Tabella 16 (Intervento correttivo): 184,89 €;

Tabella 16 (Intervento a vuoto): 73,18 €;

Tabella 17 : relativamente a tutti i contributi ivi presenti, si applicano i corrispettivi valori di cui alla Tabella 17 dell'offerta di co-locazione 2009 dell'8 giugno 2009, approvata con delibera n. 14/09/CIR;

Tabella 19 (servizio di assistenza in centrale per l'effettuazione del sopralluogo): 138,67 € per singolo sopralluogo; 46,22 € ora-uomo di sopralluogo (comprensivo di spostamento).

8. Telecom Italia riformula le tabelle 2, 12, 15 e 24 dell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato 2010 eliminando la voce di costo relativa alla qualificazione ridotta.

9. Telecom Italia introduce, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, nell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato 2010, un contributo una tantum relativo al calcolo della velocità massima supportata dalla coppia, il cui prezzo è pari a 7,71 €.

Art. 3.

Ulteriori condizioni d'offerta

1. Nei casi di richieste di ingresso o di attivazione su siti di unbundling saturi, Telecom Italia fornisce, se richiesto dall'operatore, il servizio WLR.

2. Telecom Italia introduce nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010 relativa ai servizi di accesso disaggregato la gestione delle «opere speciali».

3. Telecom Italia riformula la sez. 4.3.6 del manuale delle procedure 2010 riportando che « …Nel caso in cui l'Operatore reclamante confermi la chiusura del guasto, ovvero non segnali anomalie entro 8 ore dal posizionamento in "attesa collaudo" il guasto viene chiuso».

4. Le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto sono adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia.

5. Telecom Italia sospende la fatturazione dell'importo relativo al canone d'accesso disaggregato dal momento dell'invio del relativo ordine di disattivazione da parte dell'Operatore.

6. Telecom Italia integra il documento allegato all'Offerta di Riferimento 2010 relativo al Nuovo processo di Delivery al fine di recepire quanto concordato con gli Operatori nell'ambito dei tavoli tecnici del gruppo di impegni n.1.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, salvo quanto diversamente specificato, Telecom Italia applica, dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato e di colocazione approvate dall'Autorità con delibera n. 14/09/CIR.

2. L'Autorità approva, con specifico procedimento che verrà avviato a seguito della adozione del modello BULRIC di cui all'art. 73 della delibera n.731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a network cap, di cui alla stessa delibera.

3. I valori di partenza cui applicare le X, determinate dal modello di cui all'art.73 della delibera n.731/09/CONS, sono i prezzi dei servizi di accesso disaggregato inclusi nei panieri di cui alla delibera n. 731/09/CONS, approvati dall'Autorità per il 2009.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche di cui al comma 2 decorrono dal 1° maggio 2010.

5. Fermo restando il termine di decorrenza di cui al comma 4, nelle more della conclusione del procedimento di cui al comma 2, Telecom Italia continua ad applicare, per i servizi di accesso disaggregato soggetti a network cap, le condizioni economiche di cui all'Offerta di Riferimento 2009, approvata con delibera n. 14/09/CIR.

6. Telecom Italia, con riferimento alla gestione dei degradi, introduce nell'Offerta di Riferimento 2010 opportuni SLA e le relative penali nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

7. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, e ripubblica l'Offerta di Riferimento 2010 per i servizi relativi al mercato 4 entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

8. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2010

Il presidente: Calabrò

I commissari relatori
Napoli - Savarese

ALLEGATO A1

alla delibera n. 53/10/CIR

PANIERE A

Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL ***senza portabilità - Coppia Attiva***
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL ***con portabilità - Coppia Attiva***
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL ***senza portabilità - Coppia Non Attiva***
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL ***senza portabilità - Coppia Attiva***
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL ***con portabilità - Coppia Attiva***
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL ***senza portabilità - Coppia Non Attiva***
Contributo fornitura coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL
Contributo disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL
Contributo disattivazione 2 coppie metalliche per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio ULL
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio ULL
Contributo per intervento di assurance in SLA premium
Contributo in caso di permute nell'attivazione di una singola coppia non attiva per servizio ULL
Contributo in caso di permute nell'attivazione di 2 coppie non attive e per servizio ULL
Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL
Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL
Contributo per trasloco esterno
Contributo per cambio coppia al permutatore
Canone mensile per coppia ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL
Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL
Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL
Cont. Fornit. coppia al livello sottorete locale per servizi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL ***senza portabilità - Coppia Attiva***
Cont. Fornit. coppia al livello sottorete locale per servizi

ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL *con portabilità - Coppia Attiva*
Cont. Fornit. coppia al livello sottorete locale per servizi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL *senza portabilità - Coppia NON Attiva*
Contributi fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale per servizi HDSL, ISDN PRA *con portabilità - COPPIA ATTIVA*
Contributi fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale per servizi HDSL, ISDN PRA *senza portabilità - COPPIA ATTIVA*
Contributi fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale per servizi HDSL, ISDN PRA *senza portabilità - COPPIA Non ATTIVA*
Contributo in caso di permute nell'attivazione di una singola coppia non attiva per servizio ULL a livello sottorete locale
Contributo in caso di permute nell'attivazione di 2 coppie non attive per servizi ULL a livello sottorete locale
Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL a livello sottorete locale
Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL a livello sottorete locale
Canone mensile per coppia a livello sottorete locale
Canone mensile per due coppie metalliche a livello sottorete locale
Contributo disattivazione singola coppia metallica a livello sottorete locale
Contributo disattivazione 2 coppie metalliche a livello sottorete locale anche con prestazione GNR e PBX
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza a livello sottorete locale
Contributo rimozione della coppia metallica a livello sottorete locale

PANIERE B

Contributo fornitura accesso condiviso coppia metallica con splitter in centrale fornito da Telecom Italia
Contributo di trasformazione da accesso condiviso a full unbundling
Contributo per fornitura a vuoto per servizio di accesso condiviso
Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL accesso condiviso
Contributo per intervento cambio coppia al permutatore
Canone mensile accesso condiviso
Contributo di disattivazione del servizio di accesso condiviso
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio accesso condiviso
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio accesso condiviso

PANIERE C

Contributo attivazione prolungamento dell'accesso con portante in fibra
Contributo di fornitura a vuoto prolungamento dell'accesso con portante in fibra
Contributo di manutenzione a vuoto prolungamento dell'accesso con portante in fibra
Canone mensile prolungamento dell'accesso con portante in fibra
Contributo di disattivazione prolungamento dell' accesso con portante in fibra

PANIERE D

Contributo attivazione canale numerico presso SL (2 Mbit/s)
Contributo attivazione canale numerico presso SGU (2Mbit/s)
Contributo di manutenzione a vuoto del canale numerico
Contributo di fornitura a vuoto del canale numerico

Canone mensile canale numerico presso SL (2Mbit/s)
Canone mensile canale numerico presso SGU 2Mbit/s - fino a 5 Km
Canone mensile canale numerico presso SGU 2Mbit/s - Da 5,1 Km a 15 Km
Canone mensile canale numerico presso SGU 2Mbit/s - oltre 15 Km
Contributo di disattivazione canale numerico 2 Mbit/s

PANIERE E

Contributi di fornitura singola coppia metallica per servizio ULL virtuale su linea cliente già in TI
Contributo di trasformazione dal unbundling virtuale ad unbundling fisico su linea di cliente già in TI
Contributo di fornitura singola coppia metallica per servizio ULL virtuale su linea cliente precedent. di altro Operatore
Canone mensile per singola linea per servizio ULL virtuale.

10A09613

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR). (Deliberazione n. 54/10/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 22 luglio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, S.O., e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 4/00/CIR, recante «Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2000;

Vista la delibera n. 33/06/CONS recante «Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 della raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 febbraio 2006, n. 34;

Vista la delibera n. 694/06/CONS, recante «Modalità di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 29 novembre 2006, con cui sono state peraltro definite le linee guida per la realizzazione del servizio WLR;

Vista la delibera n. 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, e la relativa legge di conversione n. 40 del 2 aprile 2007, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2007;

Vista la delibera n. 114/07/CIR recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007;

Vista la delibera n. 48/08/CIR recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n.194;

Vista la delibera n. 69/08/CIR recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) per il 2008» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008 - Suppl. Ordinario n. 238;

Vista la delibera n. 13/09/CIR recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 relativa ai servizi bitstream (mercato 12)» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 27 maggio 2009 - Suppl. Ordinario n.80;

Vista la delibera n. 14/09/CIR recante «Approvazione delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) per il 2009» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2009 - Suppl. Ordinario n.85;

Vista la delibera n. 718/08/CONS recante «Approvazione della proposta di impegni presentata dalla Società Telecom Italia s.p.a. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

Vista la delibera n. 719/08/CONS recante «Variazione dei prezzi dei servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A. a partire dal 1° febbraio 2009», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2009;

Vista la delibera n. 35/09/CIR recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR) » pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009 - Suppl. Ordinario n.161;

Vista la delibera n. 51/09/CIR recante «Modifiche alla delibera n. 35/09/CIR recante Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 6 novembre 2009;

Vista la delibera n. 731/09/CONS recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 – Suppl. Ordinario n. 13;

Vista la delibera n. 704/09/CONS recante «Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete tele-

fonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercato n. 2 e mercato n. 3 della raccomandazione n. 2007/879/CE)», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 – Suppl. Ordinario n. 13;

Vista la delibera n. 15/10/CIR recante «Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2010;

Vista la delibera n. 121/10/CONS recante «Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia s.p.a. ed al calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2010;

Vista la delibera n. 179/10/CONS recante «Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati numeri 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010;

Vista la delibera n. 260/10/CONS recante «Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

Vista la delibera n. 121/09/CONS recante «Istituzione dell'OTA ITALIA» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 2009 così come modificata dalla delibera n. 231/09/CONS;

Considerato che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato la propria Offerta di Riferimento per il servizio Wholesale Line Rental (WLR) per l'anno 2010 in data 30 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della delibera n. 33/06/CONS, comunque precedentemente alla notifica della delibera n. 731/09/CONS;

Vista la nota inviata da Telecom Italia, avente prot. 7428 del 30 ottobre 2009, con cui la Società ha comunicato, tra le altre cose, le principali differenze economiche, per il servizio WLR, dell'Offerta 2010 rispetto alla medesima Offerta del 2009, nonché la circostanza della presenza di un determinato importo ancora da recuperare dei costi di set-up del WLR sostenuti dalla Società medesima per l'avvio della fornitura di tale servizio;

Vista la successiva nota inviata da Telecom Italia, avente prot. 1677 - TI del 16 marzo 2010, con cui la Società medesima ha fornito ulteriori informazioni tra cui il numero di attivazioni WLR avvenute fino al 31 dicembre 2009, a conferma della circostanza di cui sopra;

Visti gli atti del procedimento di consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR), avviato con delibera n. 15/10/CIR;

Sentite, in data 2 luglio 2010, le società Wind Telecomunicazioni S.p.A., Tiscali Italia S.p.A, BT Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A.;

Sentita, in data 7 luglio 2010, la società Telecom Italia S.p.A.;

Considerato quanto segue:

I. QUADRO REGOLAMENTARE

I. OBBLIGHI DI FORNITURA DEL SERVIZIO WLR

1. Ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio WLR, delle prestazioni associate e dei relativi servizi accessori, per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato, secondo la lista inclusa nel database di cui all'art. 42 del medesimo provvedimento, e comunque per tutte le linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali servizi.

II. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO WLR

Obblighi di controllo dei prezzi WLR

2. L'art. 9 della delibera n. 731/09/CONS ha imposto a Telecom Italia l'obbligo di controllo dei prezzi per il WLR e per le relative prestazioni accessorie attraverso l'introduzione di un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi. L'art. 9 comma 2, lettere c e d, della suddetta delibera prevede, in particolare, che per i servizi WLR, le prestazioni associate ed i relativi servizi accessori, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (Network *Cap)* per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei panieri, così come definiti nell'art. 65 della medesima delibera n. 731/09/CONS.

3. L'art. 65 comma 1 della delibera n. 731/09/CONS, inerente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi per i servizi Wholesale Line Rental venduti sia ai clienti residenziali che ai clienti non residenziali, prevede inoltre che il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (IPC-X Network *Cap)*, di cui all'art. 9 della stessa delibera, si applichi ai canoni ed ai contributi relativi al servizio WLR, alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori, così come specificati ai punti i e ii del comma 4 dell'art. 13.

4. Per i servizi di cui al precedente punto 3 sono stati definiti, all'art. 65 comma 2 della delibera n. 731/09/CONS, n. 4 panieri, la cui composizione, è riportata rispettivamente negli allegati 23, 24, 25 e 26 alla medesima delibera:

Paniere A: canoni relativi al servizio WLR per la clientela residenziale e canoni relativi alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori.

Paniere B: contributi una tantum relativi al servizio WLR per la clientela residenziale ed alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori.

Paniere C: canoni relativi al servizio WLR per la clientela non residenziale e canoni relativi alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori.

Paniere D: contributi una tantum relativi al servizio WLR per la clientela non residenziale ed alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori.

5. Secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 65, della delibera n. 731/09/CONS, i valori dei vincoli di cap, da applicarsi ai Panieri A, B, C e D per gli anni 2010-2012, sono definiti sulla base del modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom-up di cui all'art. 73 della stessa delibera. In particolare, per i panieri A e C, di cui all'art. 65 comma 3 della delibera n. 731/09/CONS è previsto lo stesso valore del vincolo di variazione dei prezzi fissato per i servizi di accesso disaggregato (paniere A di cui all'art. 60, comma 2).

6. L'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS prevede inoltre che l'Autorità, con l'ausilio di un soggetto indipendente di comprovata esperienza, debba provvedere – con apposito procedimento – a definire un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom-up finalizzato, da una parte, a determinare il meccanismo di variazione del Network Cap (valore della *X)* e, dall'altra, a calcolare il valore del WACC per la determinazione dei prezzi dei servizi all'ingrosso di accesso su rete fissa per il triennio 2010-2012.

7. Il contributo di setup ed il bonus di traffico, previsti nell'Offerta di Riferimento 2010 per il WLR, non sono inclusi nel meccanismo di Network Cap di cui alla delibera n. 731/09/CONS, sebbene la stessa delibera fornisca specifiche indicazioni al fine della valutazione dei relativi costi.

8. Per quanto riguarda i prezzi di contributi relativi al servizio WLR non inseriti all'interno dei panieri e, pertanto, esclusi dal meccanismo di Network Cap e per i quali la delibera n. 731/09/CONS non fornisce specifiche indicazioni, l'Autorità ritiene opportuno effettuare le relative valutazioni in analogia con quanto finora adottato per tali prestazioni o per prestazioni similari, anche fornite in altri mercati regolamentati.

Decorrenza delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento WLR per il 2010 di Telecom Italia e valori di partenza su cui applicare il Network Cap

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/10/CIR

9. In linea generale, gli obblighi di trasparenza prevedono, all'art. 6 comma 3 della delibera n. 731/09/CONS, che Telecom Italia debba pubblicare su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento per il WLR e le relative prestazioni associate e servizi accessori, relativa all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate all'Autorità.

10. Con riferimento alle condizioni economiche da applicare nel corso del 2010, è opportuno richiamare che l'Autorità, al punto 82 della delibera n. 731/09/CONS, precisa che «ritiene opportuno applicare ai prezzi dei servizi di unbundling, bitstream e WLR, un meccanismo di programmazione dei prezzi (Network Cap – IPC - *X)* per il triennio 2010-2012». Al successivo punto 83 «l'Autorità ritiene, dunque, necessario sviluppare un modello di costo a costi incrementali di lungo periodo (LRIC) di tipo bottom-up (BU) relativo alla rete di accesso».

11. Al punto 84 viene altresì precisato che «L'Autorità intende realizzare tale modello, che definirà i valori delle X da sottrarre all'indice dei prezzi al consumo, con l'ausilio di un consulente di comprovata esperienza, entro marzo 2010. Pertanto il meccanismo di Network Cap relativo al triennio 2010-2012 di cui al punto 82 non potrà applicarsi prima del 1° maggio 2010. L'Autorità ritiene che, fino al 1° maggio 2010, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale, di accesso a banda larga e dei servizi WLR debbano rimanere quelle contenute nelle rispettive Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorità stessa.»

12. Al successivo punto 85 viene precisato che «In seguito allo sviluppo del modello BU-LRIC l'Autorità:

per i servizi di accesso fisico disaggregato (mercato 4), ritiene opportuno confermare un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del va-

lore economico dei relativi panieri; per i servizi accessori l'Autorità ritiene opportuno che i prezzi siano orientati ai costi;

per i servizi (bitstream) di accesso virtuale all'ingrosso (mercato 5), ritiene opportuno introdurre, in sostituzione del vigente orientamento al costo, un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei panieri relativi ai servizi bitstream, ad eccezione dei servizi bitstream con interconnessione al nodo Distant e al nodo IP, i cui prezzi continueranno ad essere fissati a condizioni eque e ragionevoli;

per i servizi WLR, e relativi servizi accessori, ritiene opportuno introdurre, in sostituzione del vigente meccanismo di Retail Minus, un meccanismo di programmazione pluriennale di prezzi che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri.

13. Si richiama inoltre che, al punto D6.18, «…….l'Autorità chiarisce che i prezzi dei servizi di accesso (pertanto sia quelli a Network Cap che *non)* resteranno quelli dell'offerta di riferimento 2009 fino all'entrata in vigore del modello BU-LRIC. I valori di partenza cui applicare le X determinate dal modello saranno pertanto i prezzi del 2009». Peraltro tale ultimo aspetto relativo all'utilizzo, come valori di partenza del meccanismo di Network Cap, dei prezzi del 2009 è confermato dall'art. 10 comma 4 della delibera n. 731/09/CONS il quale prevede che «Ai fini dell'approvazione dell'offerta di ciascun anno, la variazione del valore economico di ciascun paniere si calcola come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (nel caso in specie quelli 2009) ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti nell'Offerta di Riferimento».

14. Infine, la delibera n. 731/09/CONS all'art. 9, comma 2, lettera d, prevede che fino all'entrata in vigore del Modello BU-LRIC di cui all'Art. 73, ossia il 1° maggio 2010, i prezzi dei servizi di accesso disaggregato, bitstream e WLR rimangono quelli contenuti nelle corrispondenti Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorità.

Per quanto sopra riportato ed alla luce, in particolare, dell'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, l'Autorità aveva ritenuto, nello schema di provvedimento posto a consultazione con delibera n. 15/10/CIR, che i prezzi di tutti i servizi WLR, canoni e contributi una tantum, applicati da Telecom Italia dovessero coincidere, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 fino al 30 aprile 2010, con le corrispondenti condizioni economiche approvate dall'Autorità nell'Offerta di Riferimento 2009.

L'Autorità aveva altresì ritenuto, alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, che le condizioni economiche relative al 2010 dei servizi WLR (sia quelli a Network Cap che *non)*, una volta approvate, salvo i casi di servizi di nuova introduzione, dovessero decorrere dal 1° maggio, data di entrata in vigore del modello di cui all'art.73 della delibera n. 731/09/CONS.

In considerazione del fatto che:

I. l'approvazione delle condizioni economiche dei servizi WLR non inclusi nei relativi panieri e, pertanto, non sottoposti a Network Cap non è condizionata agli esiti del procedimento di cui all'art.73 della delibera n. 731/09/CONS;

II. la delibera n. 731/09/CONS non prevede, esplicitamente, la ripubblicazione da parte di Telecom Italia dell'OR WLR 2010, la quale deve essere comunque approvata dall'Autorità, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della medesima delibera;

l'Autorità aveva ritenuto, ai fini della approvazione dell'OR WLR 2010, che il presente provvedimento dovesse intervenire, secondo quanto previsto dalla delibera n. 731/09/CONS, al fine di:

a) disporre la modifica delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento WLR 2010 di Telecom Italia ripristinando, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010, le corrispondenti condizioni dell'Offerta di Riferimento WLR 2009;

b) definire le condizioni economiche dei servizi non inclusi nei panieri a Network Cap. Tali condizioni economiche decorrono, in linea con quanto premesso, dal 1° maggio 2010, salvo nel caso di servizi di nuova introduzione;

Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi a Network Cap, la cui decorrenza è stabilita dalla delibera n. 731/09/CONS dal 1° maggio 2010, l'Autorità aveva osservato come la relativa approvazione fosse condizionata alla definizione ed approvazione (quest'ultima successiva al 1° maggio 2010) del modello di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed alla ripubblicazione, da parte di Telecom Italia dei prezzi dei singoli servizi costituenti ciascun paniere.

Inoltre, per quanto richiamato in premessa (punto D6.18 della delibera n. 731/09/CONS e art. 10 comma 4 della stessa), i valori di partenza cui applicare le X, determinate dal modello, sono i prezzi WLR approvati dall'Autorità per il 2009.

L'Autorità aveva, pertanto, ritenuto opportuno che per i servizi a Network Cap, nelle more della conclusione dell'*iter* procedimentale di cui sopra (adozione del modello BU-LRIC, ripubblicazione dei prezzi dei servizi dei panieri e relativa approvazione), al fine di dare certezza al mercato Telecom Italia continuasse ad applicare, fermo restando la decorrenza retroattiva al 1° maggio 2010, da tale data le condizioni economiche approvate per il 2009; tale previsione è in linea con quanto disposto dall'art. 6 comma 3 della delibera n. 731/09/CONS laddove si specifica che nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate all'Autorità.

Le osservazioni degli operatori

D1. Nel corso del procedimento istruttorio alcuni operatori hanno espresso perplessità circa la data di entrata in vigore delle condizioni economiche inerenti i servizi a Network Cap, prevista per il 1° maggio 2010. Tali operatori ritengono che le relative condizioni economiche debbano entrare in vigore solo successivamente all'approvazione del modello BU-LRIC, sulla base degli esiti del procedimento di cui alla delibera n. 121/10/CONS. Alcuni operatori ritengono altresì opportuno che, approvato il modello, sia previsto un ulteriore periodo di preavviso prima della applicazione del Network Cap. Alcuni operatori hanno quindi suggerito che nel provvedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento WLR venga rimossa l'indicazione del 1° maggio 2010 e fatto esplicito riferimento alla data di approvazione del modello BU-LRIC.

D2. Circa i valori di partenza a cui applicare il Network Cap alcuni operatori hanno evidenziato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, «Il perimetro impiantistico dei servizi WLR è costituito dalla cartolina d'utente e dagli elementi impiantistici che coincidono con quelli relativi ai servizi di accesso disaggregato e costituiscono oggetto di transazione interna (transfer charge).» La suddetta definizione del perimetro impiantistico, secondo cui il WLR differisce dall'ULL solo per la cartolina d'utente, implica secondo tali operatori, un allineamento tra i costi del WLR e dell'ULL. Da ciò deriva che l'utilizzo, come valori iniziali del meccanismo di Network Cap, dei prezzi WLR approvati per il 2009 secondo un principio retail minus, sarebbe incongruente con l'applicazione di un modello BU-LRIC che, viceversa, va a determinare una variazione dei costi incrementali WLR secondo un approccio bottom-up. Secondo il parere di tali operatori i valori iniziali vanno ridefiniti secondo un meccanismo di orientamento al costo, come d'altra parte effettuato nel caso dell'ULL e del bitstream. (1) Ciò anche al fine di evitare di applicare un trend di prezzo, orientato al costo, ad un valore di partenza che non rispecchia i costi sottostanti la fornitura del servizio.

D3. Come conseguenza delle osservazioni suddette gli operatori ritengono non appropriato, da un punto di vista tecnico e regolamentare, effettuare una differenziazione tra clientela residenziale e business ai fini della determinazione dei valori di partenza a cui applicare il Network Cap. I valori di partenza dovrebbero, viceversa, coincidere con quelli relativi alla clientela residenziale, non sussistendo alcuna differenziazione tecnica della relativa catena impiantistica di fornitura del servizio rispetto al caso di clientela business. A supporto della suddetta posizione gli stessi operatori hanno richiamato che in alcuni Paesi UE, che hanno utilizzato un modello di costo di tipo bottom-up ai fini della fissazione del prezzo del servizio WLR, non sussiste alcuna differenziazione tra servizio WLR per clientela residenziale e non residenziale.

(1) In tal caso i prezzi 2009 erano stati valutati sulla base dell'orientamento al costo.

D4. Un operatore, nello specifico, ha evidenziato come, a proprio avviso, la differenza tra le condizioni economiche applicate alle linee POTS, ISDN BRA e PRA base e le condizioni economiche applicate alle linee con GNR semplice e con GNR selezione passante non sia giustificata tecnicamente dal momento che la differenza che caratterizza gli accessi con GNR semplice o con selezione passante, rispetto agli accessi base, è riconducibile ad una mera attività di configurazione, a parità di componenti di rete sottostanti l'accesso. Tale operatore ritiene, dunque, tali differenze di prezzo non giustificabili dal momento in cui le condizioni economiche non sono più valorizzate secondo la metodologia retail minus.

D5. Nel corso del procedimento istruttorio la Società Telecom Italia ha rappresentato, concordando in ciò con quanto proposto nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che a proprio parere la decorrenza delle condizioni economiche dei servizi a Network Cap, secondo quanto previsto dalla delibera n. 731/09/CONS all'art. 9 comma 2 punti *c)* e *d)*, è il 1° maggio 2010. Telecom Italia ritiene altresì che, in applicazione di quanto previsto dalla delibera n. 731/09/CONS, i valori di partenza cui applicare il Network Cap sono quelli approvati in ottica «retail minus», con distinzione tra la clientela residenziale e non residenziale. Ciò, secondo la stessa Società, trova conferma nella composizione dei panieri per il Network Cap del WLR riportati negli allegati 23, 24, 25 e 26 della delibera n. 731/09/CONS. Telecom Italia ritiene altresì giustificate le differenze di costo tra accessi base e con selezione passante in quanto le attività di configurazione della selezione passante, svolte da Telecom Italia, comportano uno specifico costo.

Le valutazioni dell'Autorità

D6. Attesa la invarianza dei presupposti normativi forniti dalla delibera n. 731/09/CONS, così come successivamente integrata e modificata con la delibera n. 260/10/CONS, l'Autorità ritiene opportuno, in questa sede, confermare quanto previsto nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 15/10/CIR in tema di decorrenza delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento WLR per il 2010 di Telecom Italia e dei valori di partenza su cui applicare il Network Cap. Atteso che la valutazione dei costi dei servizi a Network Cap verrà svolta tramite l'avvio di uno specifico procedimento, come previsto nello schema di provvedimento in consultazione e confermato nel presente provvedimento di approvazione, in tale sede potrà essere recepito quanto eventualmente stabilito, nel merito, da successivi provvedimenti dall'Autorità.

III. VALUTAZIONI SULL'OR WLR 2010 PUBBLICATA IL 30 OTTOBRE 2009

III. 1 CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO WLR, DELLE PRESTAZIONI ASSOCIATE E DEI SERVIZI ACCESSORI PUBBLICATE DA TELECOM ITALIA PER IL 2010

Prezzi dei servizi inclusi nei panieri a Network Cap, che hanno subito nell'OR 2010 variazioni rispetto all'OR 2009: contributi di attivazione e disattivazione del WLR

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/10/CIR

15. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto un contributo di attivazione del servizio WLR pari a 5,40 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento WLR 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 35/09/CIR e pari a 5,33 Euro per linea. Telecom Italia ha inoltre previsto un contributo di disattivazione del servizio WLR pari a 11,87 Euro, anch'esso superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento WLR 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 35/09/CIR e pari a 11,11 Euro per linea.

16. Alla luce delle precedenti considerazioni ed in particolare di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, l'Autorità aveva ritenuto che l'Offerta di Riferimento 2010 per il servizio WLR di Telecom Italia dovesse essere modificata prevedendo che, fino al 30 aprile 2010, i contributi di attivazione e disattivazione WLR siano posti rispettivamente pari a 5,33 e 11,11 Euro per linea, come approvati per l'anno 2009. Considerato che i contributi di attivazione e disattivazione del servizio WLR sono inclusi nei panieri di cui all'art 65 comma 2 della delibera n. 731/09/CONS, i valori di cui sopra potranno essere rivalutati nell'ambito dell'approvazione delle condizioni economiche dei servizi a Network Cap (da effettuarsi successivamente alla approvazione del Modello BU-LRIC di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed alla ripubblicazione, da parte di Telecom Italia, dei prezzi dei servizi inclusi nei rispettivi panieri).

Le osservazioni degli operatori

D7. Le osservazioni formulate dagli operatori su tale punto nel corso del procedimento istruttorio riprendono in sostanza la tematica, discussa nella precedente sezione, relativa alla decorrenza dei prezzi rivalutati a Network Cap. Non sono emersi specifici rilievi alla rivalutazione di costo dei contributi di attivazione e disattivazione WLR svolta dall'Autorità.

Le valutazioni dell'Autorità

D8. Alla luce di quanto sopra e di quanto espresso nei punti precedenti, l'Autorità ritiene pertanto opportuno confermare quanto previsto nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 15/10/CIR relativamente ai contributi di attivazione e disattivazione del WLR.

Prezzi degli altri servizi inclusi nei panieri a Network Cap, che non hanno subito nell'OR 2010 variazioni rispetto all'OR 2009

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/10/CIR

17. L'Autorità aveva accertato, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, che Telecom Italia ha applicato per il 2010, per i restanti servizi soggetti a Network Cap, le stesse condizioni economiche previste per il 2009. L'Autorità aveva, altresì, chiarito che tali valori potranno essere rivalutati nell'ambito dell'approvazione delle condizioni economiche dei servizi a Network Cap (da effettuarsi successivamente alla approvazione del Modello BU-LRIC di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed alla ripubblicazione, da parte di Telecom Italia, dei prezzi dei servizi inclusi nei rispettivi panieri). Le eventuali rivalutazioni avranno decorrenza dal 1° maggio 2010.

Le osservazioni degli operatori

D9. Nel corso del procedimento istruttorio le osservazioni formulate su tale punto ricalcano quanto riportato nella sezione precedente con riferimento alla decorrenza delle rivalutazioni a Network Cap dal 1° maggio 2010.

Le valutazioni dell'Autorità

D10. Alla luce di quanto sopra e di quanto espresso nei punti precedenti, l'Autorità ritiene pertanto di confermare, relativamente ai prezzi degli altri servizi inclusi nei panieri a Network Cap, che non hanno subito nell'OR 2010 variazioni rispetto all'OR 2009, quanto previsto nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 15/10/CIR.

Prezzi dei servizi WLR non inclusi nei panieri a Network Cap (bonus di traffico, contributo addizionale di set-up, subentro e contributi una tantum per interventi a vuoto, attivazione del WLR su linea bitstream naked)

Bonus di traffico
Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/10/CIR

18. L'art. 65 comma 7 della delibera n. 731/09/CONS prevede che ai prezzi dei canoni mensili del servizio WLR relativi alla clientela residenziale e non residenziale si applichi uno sconto mensile pari rispettivamente a 0,17 Euro e 0,10 Euro, corrispondente al cosiddetto bonus di traffico praticato da Telecom Italia alle offerte di accesso al dettaglio per le due tipologie di clientela. La delibera in questione prevede inoltre che tali bonus, che non rientrano nel calcolo del Network Cap per i servizi WLR, possano essere rivisti in sede di valutazione annuale dell'Offerta di Riferimento, sulla base dei bonus di traffico effettivamente praticati. I valori di cui sopra, indicati nella delibera n. 731/09/CONS, sono pari a quelli

definiti dall'Autorità con la delibera n. 48/08/CIR di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2008 per il servizio Wlegge regionale Tali valori differiscono da quelli presenti nell'Offerta di Riferimento 2009 approvata dall'Autorità con la delibera n. 35/09/CIR, la quale ha ridotto il loro importo rispettivamente a 0,16 Euro e 0,09 Euro.

19. L'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia per il servizio WLR, in analogia con quanto previsto nell'Offerta 2009, prevede che ai prezzi dei canoni mensili del servizio WLR relativi alla clientela residenziale e non residenziale sia applicato uno sconto mensile pari rispettivamente a 0,16 Euro e 0,09 Euro. Tali valori corrispondono, pertanto, ai valori approvati dall'Autorità con la delibera n. 35/09/CIR di valutazione dell'Offerta di Riferimento 2009. Per il calcolo di tali valori sono stati utilizzati i valori medi del numero di minuti di bonus di traffico riportati dall'Autorità nella delibera n. 48/08/CIR, pari a 26,5 minuti e 15 minuti mensili mediamente usufruiti, rispettivamente, dai clienti residenziali e non residenziali.

20. Utilizzando il medesimo criterio impiegato, per il calcolo del bonus, nella delibera n. 35/09/CIR ed utilizzando le tariffe flat dei servizi di raccolta e terminazione SGU, pari 0,302 centesimi di Euro al minuto, di cui all'art. 17 dell'Allegato B alla delibera n. 704/09/CONS (nelle more della pubblicazione del provvedimento finale) l'Autorità, nello schema di provvedimento a consultazione, era pervenuta alla seguente tabella:

Clientela	Minuti potenziali massimi per mese del Bonus Traffico	Minuti medi effettivi per mese del Bonus Traffico corretti	RACCOLTA TI 2010 delibera 704/09/CONS	TERMINAZIONE TI 2010 delibera 704/09/CONS	Ammontare bonus mensile per linea WLR dovuto da TI (EURO)	Bonus proposto da TI
			Flat	flat		
RESIDENZIALE	45	26,5	0,00302	0,00302	0,16006	0,16
NON RESIDENZIALE	30	15	0,00302	0,00302	0,0906	0,09

L'Autorità aveva pertanto ritenuto opportuno sulla base delle rivalutazioni effettuate ai sensi dell'art. 65, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, approvare i valori del bonus di traffico proposti da Telecom Italia per il 2010, pari rispettivamente a 0,16 Euro/linea-WLR per cliente residenziale, e 0,09 Euro/linea-WLR per cliente non residenziale. Tali valori si applicano nel 2010 decorrendo (in linea con quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS ed, in generale, con quanto premesso al punto 18 dello schema di provvedimento a consultazione) dal 1° gennaio 2010.

Le osservazioni degli operatori

D11. Nel corso del procedimento istruttorio un operatore ha richiesto di utilizzare, ai fini del calcolo del bonus di traffico per clientela residenziale e non residenziale, il numero massimo di minuti mensili fruibili, pari rispettivamente a 45 e 30 minuti.

Le valutazioni dell'Autorità

D12. Con riferimento all'osservazione di cui al punto precedente si richiama che all'art. 65 comma 7 della delibera n. 731/09/CONS l'Autorità, nel definire gli obblighi per Telecom Italia relativi al bonus di traffico, aveva fatto riferimento alla delibera n. 48/08/CIR di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2008 per il servizio Wlegge regionale Detta delibera, nello specificare le modalità di calcolo del bonus, fa riferimento ai minuti bonus di traffico effettivamente praticati, inferiori a quelli massimi potenzialmente applicabili. Tale approccio per il calcolo del bonus è stato altresì seguito nella delibera n. 35/09/CIR che approva le condizioni economiche WLR 2009. L'Autorità ritiene pertanto di confermare la metodologia illustrata nello schema di provvedimento posto a consultazione, essendo lo stesso basato sulle previsioni di cui alla delibera n. 731/09/CONS, la quale a sua volta recepisce risulta coerente con quanto stabilito nelle precedenti delibere di approvazione delle OR Wlegge regionale Atteso che l'art. 17 della delibera n. 179/10/CONS conferma le tariffe flat dei servizi di raccolta e terminazione SGU (pari 0,302 centesimi di Euro al minuto) proposte nella delibera di consultazione n. 704/09/CONS, l'Autorità ritiene di confermare quanto previsto, in merito al bonus, nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 15/10/CIR (nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica infatti era stato utilizzato il valore 0,302 centesimi di Euro al minuto, successivamente confermato, ai fini della stima del bonus).

Contributo addizionale di set-up
Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/10/CIR

21. L'art. 65 comma 8 della delibera n. 731/09/CONS prevede che Telecom Italia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della delibera n. 731/09/CONS, comunichi all'Autorità tutte le informazioni necessarie alla valutazione del grado di recupero dei costi di set-up del servizio WLR, di cui all'art. 29 della delibera n. 694/06/CONS. Qualora, a valle delle verifiche, tali costi non risultino ancora del tutto recuperati, l'art. 65, comma 9, della delibera n. 731/09/CONS indica che è previsto un contributo addizionale a quello di attivazione pari ad Euro 5,25. La delibera in questione specifica, inoltre, che tale contributo è da intendersi temporaneo ed è dovuto solo fino all'avvenuto recupero dei costi sostenuti per il set-up del servizio Wlegge regionale Il comma 5 dell'art. 40 della delibera n. 731/09/CONS prevede infine che Telecom Italia comunichi trimestralmente all'Autorità, per ciascuna tipologia di linea oggetto dell'Offerta WLR e per ciascun mese, il numero di linee WLR attivate, il numero di linee WLR disattivate ed il numero di linee WLR attive alla fine del mese.

22. Telecom Italia ha previsto, nella propria Offerta di Riferimento WLR 2010, un contributo addizionale di set-up del servizio WLR pari a 20,00 Euro per linea, pari ad oltre il doppio rispetto a quanto previsto nell'Offerta di Riferimento WLR 2009 precedentemente approvata (dove il contributo era pari a 7,25 Euro per linea). In sede di comunicazione dell'Offerta WLR per il 2010, Telecom Italia ha evidenziato come il valore da essa indicato derivi dalla circostanza che, in base ai dati in proprio possesso alla fine del mese di ottobre 2009 e sulla base di una stima al 31 dicembre 2010, restava ancora da recuperare una quota dell'investimento complessivamente sostenuto per l'implementazione del servizio Wlegge regionale Successivamente, nel corso del 2010, Telecom Italia ha confermato tale previsione fornendo ulteriori informazioni inerenti il numero di linee WLR effettivamente attivate al 31 dicembre 2009.

23. Alla luce dei dati comunicati da Telecom Italia sul numero di linee attivate e sui costi ancora da recuperare ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, comma 9, della delibera n. 731/09/CONS, l'Autorità ha proposto, nello schema di provvedimento a consultazione, che debba essere previsto anche per l'anno 2010 un contributo di set-up addizionale rispetto a quello di attivazione, pari a 5,25 Euro per linea. Tale valorizzazione del contributo, in linea con quanto premesso, decorre dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore del modello BU-LRIC. Dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010, in linea con le premesse, resta in vigore il valore approvato con delibera 35/09/CIR (7,25 Euro/linea).

Le osservazioni degli operatori

D13. Nel corso del procedimento istruttorio alcuni operatori hanno rappresentato di ritenere non dovuto il contributo addizionale di set-up senza fornire giustificazioni adeguate in merito a tale posizione.

D14. Telecom Italia ha rappresentato di non condividere il valore del contributo di set-up proposto dall'Autorità, pari a 5,25 € dal 1° maggio 2010, in virtù del fatto che, sulla base del numero di attivazioni WLR svolte annualmente, ne deriva una estensione del tempo di recupero dei costi da tre a sei o sette anni, valore quest'ultimo ritenuto eccessivo e discordante con quanto previsto all'avvio del servizio WLR.

Le valutazioni dell'Autorità

D15. L'Autorità nel prendere atto delle osservazioni succitate, richiama come la delibera n. 731/09/CONS, all'art. 65, comma 9, indichi che «Qualora, a valle delle verifiche, tali costi non risultino ancora del tutto recuperati, è previsto un contributo addizionale a quello di attivazione pari ad Euro 5,25. Tale contributo è da intendersi temporaneo ed è dovuto solo fino all'avvenuto recupero dei costi sostenuti per il set-up del servizio WLR». La delibera n. 731/09/CONS fissa pertanto il valore del contributo ad Euro 5,25, a prescindere dall'andamento reale del numero di attivazioni, fino all'avvenuto recupero dei costi sostenuti per il set-up del servizio WLR. Alla luce di quanto sopra e di quanto espresso nei punti precedenti l'Autorità ritiene pertanto di dover confermare, relativamente al contributo addizionale di set-up, quanto previsto nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 15/10/CIR.

CONTRIBUTI UNA TANTUM PER INTERVENTO DI FORNITURA A VUOTO ED INTERVENTO DI MANUTENZIONE A VUOTO

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/10/CIR

24. Nella propria Offerta di Riferimento WLR per il 2010 Telecom Italia riporta i contributi di «Intervento di fornitura a vuoto» e di «Intervento di manutenzione a vuoto». Il primo contributo è applicato ove non sia possibile effettuare la realizzazione tecnica del WLR su Linea non attiva, che comporta un intervento presso sede cliente, per cause di irreperibilità cliente e di rifiuto del cliente dell'intervento da parte del tecnico. Il secondo contributo è applicato ove venga accertato che la rete di Telecom Italia è funzionante e/o che il malfunzionamento, segnalato dall'Operatore, sia dovuto a cause non imputabili a Telecom Italia. Tali contributi sono posti, rispettivamente, pari a 54,76 e 78,14 Euro. Si richiama che, nella propria Offerta di Riferimento WLR per il 2009 Telecom Italia, sulla base di quanto previsto nella delibera n. 35/09/CIR, aveva previsto, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, il solo contributo per «interventi di manutenzione a vuoto» pari a 73,18 Euro, qualora, a seguito di un reclamo dell'Operatore, venga accertato che la rete di Telecom Italia è funzionante e/o che il malfunzionamento sia dovuto a cause non imputabili a Telecom Italia (ad esempio: errata configurazione sulla rete dell'Operatore, o malfunzionamento generico della rete dell'Operatore, ecc.).

25. La delibera n. 731/09/CONS, con specifico riferimento ai suddetti contributi, non fornisce specifiche indicazioni.

26. Alla luce di quanto premesso circa l'obbligo di applicare, fino al 30 aprile 2010, le condizioni economiche 2009, e tenuto conto del fatto che il contributo di intervento di manutenzione a vuoto era stato approvato con delibera n. 35/09/CIR, l'Autorità aveva ritenuto, nello schema di provvedimento posto a consultazione, che, fino alla suddetta data, debbano essere confermate le condizioni economiche 2009 del contributo per interventi a vuoto (73,18 Euro). Con riferimento alle condizioni economiche di tale contributo, da applicare a partire dal 1° maggio 2010, si richiama che lo stesso non rientra nei panieri a Network Cap. Il contributo per interventi a vuoto è stato calcolato, in sede di approvazione della delibera n. 35/09/CIR, sulla base dei costi dell'analogo contributo per i servizi di accesso disaggregato ed in particolare posto pari allo stesso omonimo contributo. Ne deriva che il valore economico del contributo di intervento a vuoto da applicare, a partire dal 1° maggio 2010, dovrà essere posto pari a quello che verrà definito dalla delibera di approvazione delle condizioni economiche per il servizio di accesso disaggregato 2010.

27. Con riferimento al contributo, di «Intervento di fornitura a vuoto», si rileva che lo stesso non è previsto nella OR WLR 2009. Si rileva, altresì, che analogo contributo è stato definito nell'Offerta di Riferimento di accesso disaggregato 2009 (delibera n. 14/09/CIR). L'Autorità aveva pertanto ritenuto, nello schema di provvedimento posto a consultazione, che tale contributo potesse essere valutato e incluso nell'OR WLR 2010, a condizione che Telecom Italia wholesale preveda, sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno (art. 7 della delibera n. 731/09/CONS), analogo contributo nei confronti di Telecom Italia retail. In analogia a quanto effettuato per il contributo di intervento di manutenzione a vuoto l'Autorità aveva ritenuto che il valore economico del contributo in oggetto dovesse essere posto pari a quanto approvato nell'Offerta di Riferimento di accesso disaggregato 2010 per l'omonimo contributo. Il contributo potrà essere applicato a partire dalla data di ripubblicazione dell'OR WLR 2010 e non ha valenza retroattiva rispetto a tale data.

Le osservazioni degli operatori

D16. Alla luce del fatto che il tema dei KO per irreperibilità cliente e rifiuto cliente è oggetto di analisi nell'ambito dei tavoli tecnici sugli Impegni di Telecom Italia, alcuni operatori hanno espresso perplessità circa la richiesta avanzata da quest'ultima di introdurre, nell'Offerta di Riferimento WLR 2010, il contributo per «Intervento di fornitura a vuoto». Gli stessi evidenziano che l'«Intervento di fornitura a vuoto» prevede due fattispecie: l'irreperibilità del cliente on call, che non implica nessuna rilevante attività a vuoto, in quanto precedente all'uscita del tecnico, ed il rifiuto del cliente on field, che si verifica dopo l'uscita del tecnico. Alcuni operatori ritengono, in termini generali, che solo questo secondo caso possa, se del caso, essere oggetto di valorizzazione. Ulteriori considerazioni da parte degli operatori alternativi hanno riguardato il contributo di «Intervento di manutenzione a vuoto», già peraltro approvato con riferimento all'Offerta WLR 2009, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 10 della delibera n. 35/09/CIR.

D17. La Società Telecom Italia ha confermato che, come previsto nell'Offerta di Riferimento, il contributo di fornitura a vuoto è previsto in caso di intervento in campo (on field). Telecom Italia ha inoltre richiamato che la problematica degli interventi di manutenzione a vuoto è in corso di discussione anche da parte dell'Organismo OTA, in quanto fonte di continui contenziosi con gli OLO e di notevole accumulo di credito scaduto da parte di Telecom Italia.

Le valutazioni dell'Autorità

D18. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene di confermare quanto previsto nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 15/10/CIR in merito al contributo di «Intervento di fornitura a vuoto», purché lo stesso sia applicato in caso di effettiva uscita del tecnico presso la sede del cliente e nel caso in cui non sia possibile effettuare la realizzazione tecnica del WLR su Linea non attiva, essendo quest'ultimo irreperibile o rifiutando l'intervento da parte del tecnico. Sono pertanto escluse le casistiche cosiddette on call laddove non siano seguite dall'uscita del tecnico. L'Autorità ritiene, altresì, che le attività attualmente in corso in altri tavoli in merito al tema delle policy di contatto del cliente non interferiscano con la definizione dei costi di fornitura a vuoto svolta nel presente provvedimento. Tale contributo verrà, infatti, applicato solo laddove vi sia un effettivo costo di fornitura a vuoto sostenuto da Telecom Italia in applicazione delle procedure di provisioning che verranno concordate. Alla luce di ciò, l'Autorità ritiene inoltre opportuno estendere a tale casistica quanto già previsto all'art. 2 comma 10 della delibera n. 35/09/CIR, circa il fatto che le fatture prodotte da Telecom Italia debbano essere adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte.

D19. Considerato quanto già indicato e previsto dalla delibera n. 35/09/CIR, riguardo il contributo di «Intervento di manutenzione a vuoto», l'Autorità ritiene opportuno confermare l'orientamento espresso nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica. L'Autorità ritiene inoltre opportuno ribadire quanto già previsto all'art. 2 comma 10 della delibera n. 35/09/CIR, circa il fatto che le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto siano adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia.

Subentro
Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/10/CIR

28. Nella propria Offerta di Riferimento WLR per il 2010 Telecom Italia riporta un contributo per subentro (POTS ed ISDN) pari a 14,26 Euro sia per clienti residenziali che non residenziali. Tale contributo non era previsto nell'Offerta di Riferimento WLR per il 2009. Tale voce non è inoltre inclusa all'interno dei panieri WLR di cui alla delibera n. 731/09/CONS. Il contributo in questione

è in ogni caso presente nelle offerte commerciali di Telecom Italia rivolte alla propria clientela residenziale e non residenziale ed è posto pari a 16,20 Euro (iva esclusa). (2)

29. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità, nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, aveva ritenuto opportuno, sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno (art. 7 della delibera n. 731/09/CONS) e non rientrando la prestazione inerente il subentro tra quelle previste nei panieri WLR di cui alla delibera n. 731/09/CONS o previste in ogni caso esplicitamente dalla medesima delibera, valutarne le condizioni economiche in ottica retail minus sulla base di una quota di costi evitabili del 12%. In base a tale assunto l'Autorità aveva espresso l'orientamento di approvare il valore proposto da Telecom Italia nell'Offerta 2010 e posto pari a 14,26 Euro. In ogni caso l'Autorità aveva ritenuto opportuno che, in analogia con le offerte commerciali di Telecom Italia rivolte alla propria clientela residenziale e non residenziale, fosse specificato che in caso di clientela residenziale, la quota di subentro non deve essere corrisposta nei casi di successione a titolo universale oppure quando il subentro avviene tra persone conviventi dello stesso nucleo familiare. In caso di clientela non residenziale tale indennità di subentro non sarebbe stata dovuta nei casi di successione a titolo universale o particolare, e non sarebbe inoltre stata dovuta nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o di cambio del titolare di impresa. Tale contributo avrebbe dovuto essere applicato a decorrere dalla data di ripubblicazione dell'OR WLR 2010 senza valenza retroattiva rispetto a tale data.

Le osservazioni degli operatori

D20. Alcuni operatori hanno evidenziato che l'Autorità ha affrontato la questione del subentro già nella delibera n. 694/06/CONS relativa alle «Modalità di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS» in seguito alla richiesta di un operatore di eliminare detto servizio dall'elenco di quelli inclusi nell'offerta Wlegge regionale Gli stessi richiedono pertanto che l'Autorità confermi quanto dalla stessa stabilito in tale sede, in merito alla non opportunità di inserire tale contributo in OR WLR.

D21. La Società Telecom Italia, nel ritenere equa l'introduzione di tale contributo, non condivide la sua decorrenza a partire dalla «data di ripubblicazione dell'OR WLR 2010». Ritiene viceversa che il contributo debba avere valenza retroattiva all'1/1/2010 proprio in virtù della parità di trattamento interno-esterno. Tale contributo è, infatti, lo stesso presente nei listini retail e, di fatto, disponibile ed offerto (sebbene non a listino) fin dal 2008, su richiesta, anche per i clienti Wlegge regionale Telecom Italia ritiene inoltre che tale servizio debba essere remunerato in quanto richiede lo svolgimento di specifiche attività, quali, a titolo di esempio:

la ricezione e gestione del tracciato record di variazione WLR su Linea Attiva, compresa la restituzione dei tracciati record di notifica relativi all'avanzamento di lavorazione dell'ordinativo;

lo svolgimento delle modifiche anagrafiche nei propri DB di Rete e Gestionali;

l'eventuale gestione della modifica di categoria della linea(residenziale/business) in funzione del cliente subentrante, ai fini dell'applicazione dei successivi canoni e contributi di pertinenza;

la fatturazione della prestazione di subentro;

gli aggiornamenti sui sistemi di provisioning;

l'aggiornamento dei sistemi di gestione frodi e revenue assurance;

la presenza di quanto sopra sia per gli OLO che utilizzano il processo di delivery standard, sia per gli OLO che via via aderiscono al Nuovo Processo di Delivery;

l'eventuale gestione deiservizi di emergenza o dellerichieste di informazionida parte dell'Autorità Giudiziaria (mediante interrogazione ai propri *DB)*.

Le valutazioni dell'Autorità

D22. L'allegato A della delibera n. 694/06/CONS riporta quanto segue in merito al «Subentro, ovvero il cambio di intestatario del contratto WLR col medesimo operatore WLR senza variazione di tipologia contratto:

91. Un operatore ritiene che tale servizio non rientri nell'Offerta WLR in quanto è un servizio replicabile dall'operatore WLR, che è quindi in grado di fornirlo al cliente finale.

92. Telecom Italia ritiene necessario ricevere dall'operatore WLR le informazioni relative al subentro su linea WLR di un cliente dell'OLO in WLR, in quanto necessarie al fine di erogare alcune prestazioni quale ad esempio i servizi di emergenza (dove, in assenza di informazioni anagrafiche aggiornate sull'intestatario della linea WLR, non sarebbe in grado di assolvere eventuali richieste dei centri di emergenza relative alla anagrafica della linea WLR chiamante).

93. L'Autorità, stante le specificità del servizio WLR e in particolare il fatto che la linea del cliente WLR rimane attestata sulla rete di Telecom Italia, ritiene opportuno che Telecom Italia riceva le informazioni relative al cliente che utilizza la linea. Pertanto, l'operatore WLR dovrà comunicare tempestivamente tali informazioni. Tuttavia, tali informazioni hanno natura strumentale per l'erogazione di ulteriori servizi e quindi non si ravvisa la necessità di prevedere tale prestazione nell'ambito servizi valorizzati nell'Offerta WLR, ma solo lo scambio delle pertinenti informazioni».

La delibera n. 731/09/CONS prevede espressamente all'art. 40 che «Telecom Italia fornisca i servizi WLR, le prestazioni associate ed i servizi accessori conformemente alle disposizioni contenute nella delibera n. 694/06/CONS, salvo quanto modificato dal presente provvedimento…». Atteso che la delibera n. 731/09/CONS nulla

(2) Nelle attuali offerte commerciali di Telecom Italia per linea base è specificato, in caso di clientela residenziale, che la quota di subentro non deve essere corrisposta nei casi di successione a titolo universale oppure quando il subentro avviene tra persone conviventi dello stesso nucleo familiare. In caso di clientela non residenziale è specificato inoltre che tale indennità di subentro non è dovuta nei casi di successione a titolo universale o particolare, e non è inoltre dovuta nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o di cambio del titolare di impresa.

prevede in merito al subentro, la proposta di prevedere un prezzo wholesale *ad hoc* in caso di subentro del cliente finale utilizzatore del servizio WLR appare quindi in contrasto con il combinato disposto dalle due predette delibere. L'Autorità ritiene pertanto di non accogliere la proposta di Telecom Italia di prevedere nell'Offerta di riferimento 2010 un prezzo wholesale per il subentro, rivedendo pertanto l'orientamento espresso nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica.

Attivazione del WLR su linea bitstream naked
Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/10/CIR

30. Con riferimento all'attivazione del servizio WLR su una linea su cui è già attivo il servizio Bitstream Naked/VoIP di altro operatore o ADSL Naked/VoIP di Telecom Italia, era stato richiamato, nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che con delibera n. 35/09/CIR (art. 2 comma 5) l'Autorità ha disposto che «…Telecom Italia definisce, ai fini della predisposizione dell'Offerta di Riferimento WLR 2010, le procedure per gestire richieste, effettuate con lo stesso ordine, di attivazione WLR su linea bitstream naked o ADSL naked di Telecom Italia e portabilità del numero VoIP sulla linea WLR».

Veniva osservato che la fattispecie di cui all'art. 2 comma 5 della delibera n. 35/09/CIR risulta quindi una prestazione specifica, di nuova introduzione, e non specificamente riportata nell'elenco dei servizi inclusi nei panieri previsti dalla delibera n. 731/09/CONS. Ne derivava pertanto, l'indicazione che la relativa valorizzazione dovesse seguire, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS e di quanto premesso sul quadro regolamentare, l'orientamento al costo.

In attuazione di quanto disposto dalla delibera n. 35/09/CIR, Telecom Italia ha proposto nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010, per tale contributo (indicato come «attivazione linea non attiva (accesso)»), un prezzo di 70,40 Euro, rappresentando che «In termini di condizioni economiche e SLA l'attivazione del servizio WLR su una linea Bitstream naked è equiparata al caso di attivazione WLR su linea non attiva».

Nello schema di provvedimento posto a consultazione veniva richiamato che il servizio in oggetto presuppone il provisioning della catena del servizio WLR a partire da una linea precedentemente non connessa alla rete PSTN (linea definita come «Non Attiva» in *WLR)*.

Tanto premesso, l'Autorità, nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, aveva svolto la valutazione del contributo in oggetto sulla base delle attività sottostanti. Si osservava che l'attivazione del servizio WLR su una linea ove è già attivo il servizio bitstream comporta la realizzazione della permuta per la realizzazione della continuità elettrica della linea tra la sede cliente e la cartolina in centrale, oltre che la configurazione *ex novo* del servizio telefonico su rete PSTN. A ciò si aggiungeva la gestione dell'ordine e la portabilità del numero.

Sulla base di quanto disposto dalla delibera n. 35/09/CIR e dalla delibera n. 14/09/CIR, l'Autorità aveva ritenuto il valore del contributo suddetto composto dai seguenti costi:

gestione dell'ordine (rif. considerata 13 della delibera n. 14/09/CIR): 5,06 Euro;

permuta in centrale e spostamento del tecnico (rif. considerata 16 della delibera n. 69/08/CIR): 23,11 Euro;

attivazione WLR (rif. contributo di cui alla tabella 6 dell'OR WLR 2009): 5,33 Euro;

portabilità del numero (rif. differenza tra il contributo di attivazione ULL di una coppia attiva con contestuale portabilità del numero e quello senza portabilità di cui all'art. 2 comma 8 della delibera n. 14/09/CIR): 3,75 Euro.

L'Autorità aveva pertanto ritenuto, nello schema di provvedimento in consultazione, che Telecom Italia dovesse applicare, per tale servizio, un contributo pari a 37,25 Euro. In assenza di richiesta di portabilità del numero, al prezzo di tale contributo avrebbero dovuto essere sottratti 3,75 Euro, ottenendo 33,5 Euro.

Considerato che si tratta di una nuova prestazione, introdotta a seguito di quanto richiesto con la delibera n. 35/09/CIR, l'Autorità aveva ritenuto che le condizioni economiche in oggetto dovessero decorrere dal 1° gennaio 2010. Il valore di tale contributo sarebbe stato rivalutato, con decorrenza dal 1° maggio, coerentemente con le variazioni dei costi dei servizi appartenenti ai mercati dell'accesso disaggregato ed interconnessione conseguenti all'adozione del modello BU-LRIC.

Le osservazioni degli operatori

D23. Telecom Italia ha rappresentato di non condividere la notevole riduzione del prezzo dell'attivazione di WLR su un servizio ADSL naked con portabilità del numero VoIP (da 70,40 € a 37,25 €, pari a una riduzione del 47% circa), in prima istanza in quanto non ritiene che l'attivazione in questione possa configurarsi come una «nuova prestazione» (a proprio avviso detta prestazione è inserita nel paniere B dell'allegato 24 della delibera n. 731/09/CONS). Infatti la Società precisa che, a proprio avviso, l'attivazione del WLR su una linea ADSL naked è tecnicamente riconducibile all'attivazione del WLR su linea non attiva (servizio posto a Network *Cap)* dovendo Telecom Italia prima attivare il proprio servizio RTG (cui corrisponde un prezzo di circa 70 Euro, retail minus) e poi trasformarlo in WLR (cui corrisponde in OR un prezzo pari a 5,4 Euro/linea). In subordine, anche volendo effettuare una valutazione al costo, Telecom Italia ritiene che la rivalutazione del prezzo operata dall'Autorità non tiene conto di parte dei costi coperti dall'attuale contributo di 70 Euro tra cui in particolare il collaudo in sede cliente della nuova linea RTG, da effettuarsi comunque anche in caso di attivazione del WLR su linea naked. Il collaudo consiste nel verificare che l'impianto cliente non sia stato manomesso (istallazione di apparati OLO prima della prima presa) e che l'impianto cliente sia riportato ad una condizione di funzionamento per il servizio RTG (ovvero vanno eliminati eventuali modem/router utilizzati per la fonia su IP e va ripristinato un telefono analogico). Svolgendosi tali attività in sede cliente, Telecom Italia stima un tempo di collaudo in media di 20-30 minuti, al netto

dello spostamento presso il cliente. Inoltre, l'attivazione di un nuovo impianto WLR su Linea Non Attiva (LNA) di norma prevede l'assegnazione di un nuovo numero di Telecom Italia, comportando pertanto, secondo quanto dichiarato da Telecom Italia, lavorazioni più complesse rispetto al caso di linea attiva.

D24. Alcuni operatori alternativi nell'accogliere con favore l'orientamento dell'Autorità, espresso nella delibera n. 15/10/CONS, volto ad una riduzione del contributo di attivazione in specie, hanno evidenziato che la ricostruzione indicata nello schema di provvedimento comporta la possibile duplicazione dei costi inerenti la gestione dell'ordine. Viene richiesta quindi l'eliminazione della voce di costo, pari ad Euro 5,06, della gestione dell'ordine per l'attivazione del WLR in quanto, a proprio avviso, ricompresa nell'«attivazione del WLR» e nella «permuta in centrale e spostamento del tecnico». Alcuni operatori hanno inoltre effettuato ulteriori commenti inerenti la valorizzazione delle attività e richiesto un ulteriore approfondimento sui costi sottostanti.

Le valutazioni dell'Autorità

D25. L'Autorità in primo luogo ritiene di dover confermare l'orientamento dello schema di provvedimento a consultazione pubblica secondo cui la fattispecie di attivazione, con stesso ordine, del servizio WLR su una linea ove è già attivo un servizio bitstream/ADSL naked e NP del numero VoIP (sulla linea *WLR)* è un servizio di nuova introduzione. A tale proposito si richiama che con delibera n. 35/09/CIR (art. 2, comma 5) l'Autorità ha disposto che «…Telecom Italia definisce, ai fini della predisposizione dell'Offerta di Riferimento WLR 2010, le procedure per gestire richieste, effettuate con lo stesso ordine, di attivazione WLR su linea bitstream naked o ADSL naked di Telecom Italia e portabilità del numero VoIP sulla linea WLR». Ne deriva che tale servizio non era disponibile nel 2009 e, pertanto, non ricompreso tra i servizi a Network Cap.

D26. Tuttavia, alla luce delle osservazioni di Telecom Italia e degli operatori sulle attività svolte, l'Autorità ritiene opportuno effettuare, rispetto a quanto proposto in consultazione, una rivalutazione dei costi del contributo in oggetto che escluda la gestione dell'ordine (già inclusa nella attivazione *WLR)* ed includa il collaudo presso la sede del cliente. In particolare, alla luce degli approfondimenti svolti, l'Autorità ritiene che il servizio si possa disaggregare nelle seguenti componenti di costo:

permuta in centrale e spostamento del tecnico: 23,11 Euro;

attivazione WLR: 5,33 Euro (valido su linea WLR attiva e non attiva);

portabilità del numero: 3,75 Euro;

collaudo in sede cliente: 23,11 Euro (corrispondente ad un tempo medio complessivo di 30 minuti, inclusivo dello spostamento del tecnico).

D27. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba applicare, per tale servizio, un contributo pari a 55,30 Euro. In assenza di richiesta di portabilità del numero, al prezzo di tale contributo andranno sottratti 3,75 Euro, ottenendo 51,55 Euro.

Trattandosi di nuova prestazione, introdotta a seguito di quanto richiesto con la delibera n. 35/09/CIR, l'Autorità conferma il precedente orientamento secondo cui le condizioni economiche in oggetto debbano decorrere dal 1° gennaio 2010. Il valore di tale contributo sarà rivalutato, con decorrenza dal 1° maggio 2010, coerentemente con le variazioni dei costi dei servizi appartenenti ai mercati dell'accesso disaggregato ed interconnessione conseguenti all'adozione del modello BU-LRIC.

III.2 ALTRE TEMATICHE EMERSE NEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E NON DISCUSSE NELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO POSTO A CONSULTAZIONE PUBBLICA

Previsione del discofono in caso di cessazione del servizio WLR

Le osservazioni degli operatori

D28. Nel corso del procedimento istruttorio un operatore ha fatto presente che Telecom Italia garantisce, all'ingrosso, il cosiddetto servizio di discofono solo in caso di trasloco e cambio numero, ma non in caso di cessazione del servizio. Lo stesso pertanto richiede che tale prestazione sia fornita anche in caso di cessazione del WLR ad es. per una durata di 60 gg. Tale operatore ha in particolare richiesto la possibilità che l'OLO possa definire e indicare, via tracciato record o altro strumento, un determinato contenuto del messaggio.

D29. In merito a tale punto la Società Telecom Italia ha fatto presente come la prestazione in questione sia già prevista in casistiche di tipo standardizzato quali il trasloco e il cambio numero, in linea con quanto garantito alla propria clientela retail. La Società ritiene che ulteriori casistiche possano essere realizzate autonomamente dall'Operatore sulla propria rete, senza pregiudizio per il servizio WLR offerto da Telecom Italia. La stessa si è tuttavia resa disponibile a valutare la fattibilità di specifiche esigenze dell'OLO, da realizzare su base offerta commerciale.

Le valutazioni dell'Autorità

D30. L'Autorità, nel prendere atto della posizione espressa dalla Società Telecom Italia e considerato che la prestazione in oggetto non rientra specificatamente nell'elenco di cui all'allegato B alla delibera n. 694/06/CONS, non ritiene sussistano i presupposti regolamentari per imporre a Telecom Italia una modifica all'Offerta di Riferimento del WLR per il 2010 al fine della introduzione del suddetto servizio. Tuttavia si prende atto della disponibilità da parte della Società Telecom Italia di valutarne la fattibilità con fornitura della prestazione, eventualmente, su base offerta commerciale.

Fornitura di servizi telefonici supplementari

Le osservazioni degli operatori

D31. Con riferimento al provisioning dei servizi telefonici supplementari, un operatore ha fatto presente di aver richiesto, insieme ad altri operatori, a Telecom Italia una revisione della logica del processo di delivery del WLR in modo da garantire al cliente l'attivazione del servizio con tutti gli STS e le numerazioni aggiuntive attive presso Telecom Italia (o altro *OLO)* senza l'esplicita richiesta (ossia il passaggio da un processo di tipo opt-in ad un processo di tipo opt-out). Tale operatore ritiene necessario, inoltre, che gli STS siano configurati allo stesso momento dell'attivazione.

D32. Nel merito di quanto sopra la Società Telecom Italia ha comunicato di aver discusso e concordato con gli Operatori a metà dicembre 2009 (in data successiva quindi alla pubblicazione dell'OR WLR 2010) alcune possibili soluzioni, nel corso delle riunioni del Tavolo Tecnico Servizi di Accesso attivato a seguito della delibera n. 718/08/CONS. Le prestazioni discusse saranno gradualmente pianificate e rilasciate da Telecom Italia, comunque non prima di marzo 2011. Telecom Italia si è comunque riservata la possibilità di chiedere agli OLO un contributo integrativo dell'investimento iniziale di set up del servizio richiesto.

Le valutazioni dell'Autorità

D33. L'Autorità, nel prendere atto della disponibilità della Società Telecom Italia al rilascio delle prestazioni suddette, in assenza di specifiche indicazioni tecniche ed economiche, non ritiene allo stato di poter prevedere alcuna modifica all'Offerta di Riferimento del WLR per il 2010. Eventuali condizioni relative alla fornitura di dette prestazioni potranno essere discusse, successivamente alla loro pubblicazione in OR 2011, nell'ambito del relativo procedimento di approvazione.

Prestazione di CLIR (Calling Line Identification Restriction) permanente

Le osservazioni degli operatori

D34. Nel corso del procedimento istruttorio un operatore ha chiesto di inserire nel tracciato record di attivazione un flag opzionale per la richiesta, contestuale a quella di attivazione, della prestazione di CLIR su base permanente. Ciò ferma restando la possibilità di inoltrare la richiesta come variazione, anche al fine di poter successivamente disattivare detto servizio su richiesta del cliente.

D35. La Società Telecom Italia ha fatto presente che non ha al momento previsto di realizzare tale flag per il-solo CLIR, in quanto trattasi di un caso particolare, dello stesso requisito, applicabile anche ad altri STS (Servizi Telefonici Supplementari), oggetto di discussione al Tavolo Tecnico degli Impegni. La Società si è comunque resa disponibile adaggiornareilrequisito concordato a dicembre 2009 con gli OLO, inserendo, oltre al flag "di mantenimento" per tutti gli STS attivi, anche, come ulteriore funzionalità, uno specifico flag "di attivazione" del CLIR su base permanente. La Società sarebbe quindi eventualmente disponibile a dare priorità nel 2011 (dopo marzo 2011) al rilascio di tale flag, posticipando irilascidel flag di mantenimento per altre prestazioni, a patto che anche i restanti operatori siano concordi a tale cambiamento di pianificazione.

Le valutazioni dell'Autorità

D36. Si richiama che la delibera n. 35/09/CIR aveva già affrontato la questione del CLIR con la presa d'atto della disponibilità da parte di Telecom Italia a valutare la fattibilità dell'introduzione di un flag opzionale, per la richiesta contestuale all'attivazione della prestazione suddetta, nell'ambito degli sviluppi da pianificare per il 2010. L'Autorità pertanto, nel prendere atto delle risultanze delle discussioni svolte nei Tavoli Tecnici sugli Impegni su analoga prestazione applicata ad altri STS, ritiene tuttavia che detto flag opzionale relativo al solo CLIR debba essere disponibile in OR nel 2011, fatti salvi diversi accordi tra le parti sulla tempistica di rilascio di tale prestazione.

Provisioning di linee PBX

Le osservazioni degli operatori

D37. Nel corso del procedimento istruttorio un operatore ha chiesto l'inserimento, al fine della ottimizzazione del relativo processo di provisioning ed evitare disservizi, all'interno delle prestazioni fornite in OR WLR 2010, della funzionalità secondo cui, nel caso di accesso WLR PBX, le chiamate effettuate da un qualsiasi terminale a questo collegato siano instradate verso la rete con la numerazione «capofila» del PBX.

D38. Telecom Italia ha fatto presente di aver discusso e concordato con gli Operatori, nell'ambito dei tavoli tecnici avviati a seguito della delibera n. 718/08/CONS, a metà dicembre 2009 alcune soluzioni per il miglioramento del provisioning dei PBX Wlegge regionale In particolare le richieste relative all'attivazione dei PBX WLR sono state riportate con il numero progressivo 118 nel documento «Risposte Telecom Italia alle richieste degli Operatori rev 2.0» emesso il 31/7/2009. Nel precisare l'assenza, in detto documento, della prestazione suddetta, Telecom Italia si riserva di verificare, a fronte di specifici riferimenti alle linee interessate, l'effettiva sussistenza e le cause dei disservizi lamentati, che, in quanto tali, saranno trattati in prima istanza nell'ambito degli ordinari processi di assurance. In funzione degli esiti delle verifiche di assurance, Telecom Italia si rende eventualmente disponibile ad esaminare fattibilità e costi delle ulteriori implementazioni integrative richieste dagli Operatori sui processi di attivazione dei PBX.

Le valutazioni dell'Autorità

D39. L'Autorità nel prendere atto della disponibilità della Società Telecom Italia, in assenza di specifiche indicazioni tecniche ed economiche inerenti la prestazione in oggetto, non ritiene allo stato di poter prevedere al-

cuna modifica all'Offerta di Riferimento del WLR per il 2010. Eventuali condizioni relative alla fornitura di dette prestazioni potranno essere discusse, successivamente alla loro pubblicazione in OR, nell'ambito del relativo procedimento di approvazione.

Gestione codice progetto

Le osservazioni degli operatori

D40. Nel corso del procedimento istruttorio un operatore ha fatto presente come attualmente sia possibile chiedere l'attivazione del WLR anche per linee utente attestate a MUX su siti aperti all'ULL. (3) Al fine di rendere «riconoscibili» tali ordini da parte di Telecom Italia, evitando lo scarto, gli OLO compilano il campo codice progetto dell'ordinativo. Al fine di una maggiore efficienza del processo si chiede un intervento in OR 2010 per la rimozione di tale «escamotage» in modo che l'attivazione del servizio nelle casistiche sopra indicate possa essere richiesta per mezzo della modalità standard, senza essere subordinata all'utilizzo del codice progetto.

D41. Telecom Italia ha fatto presente, al riguardo, che proprio per evitare di rigettare sistematicamente le richieste di WLR su linee attestate a MUX presso siti aperti all'ULL, in attesa di sviluppare opportuni automatismi, aveva introdotto temporaneamente uno specifico utilizzo del campo «codice progetto» del tracciato record di attivazione Wlegge regionale Telecom Italia successivamente, in osservanza alla delibera n. 35/09/CIR, art. 2 comma 4, ha comunicato nell'Offerta di Riferimento WLR 2010 («Manuale delle Procedure», Punto 9.10.2 e «Annesso 7» dell'Accordo Integrativo) il superamento della soluzione temporanea e l'adeguamento dei propri processi al rilevamento e riconoscimento automatico delle linee attestate su apparato multiplatore. Come specificato in tale Annesso, Telecom Italia ha tuttavia ritenuto opportuno mantenere l'utilizzo della procedura «codice progetto» per alcuni casi residuali (apparati multiplatori installati lungo la linea ma non rilevati dalla procedura automatica di verifica dell'accettazione dell'ordinativo e saturazioni di posizioni al permutatore).

Le valutazioni dell'Autorità

D42. L'Autorità non ritiene allo stato che detti casi residuali possano costituire un ostacolo per gli Operatori. Una eventuale modifica di quanto pubblicato in OR potrà essere valutata, per il 2011, alla luce di specifiche esigenze manifestate dagli OLO.

Assurance WLR: irreperibilità del cliente

Le osservazioni degli operatori

D43. Alcuni operatori hanno chiesto che in caso di irreperibilità del cliente, la chiusura del ticket di assurance sia concordata telefonicamente da Telecom Italia con l'operatore, in modo da poter provvedere a reperire il cliente.

D44. In merito a tale punto la Società Telecom Italia ha rappresentato che, in base alla policy di contatto del Nuovo Processo di Delivery (di seguito anche *NPD)* del WLR (pubblicato come annesso del Manuale delle Procedure servizio WLR di Telecom Italia 2010 nel paragrafo «Tentativi di Contatto con il Cliente»), in nota 5 è specificato che opzionalmente il contatto «referente OLO» può fare le veci del cliente finale. L'irreperibilità del cliente ai vari tentativi di contatto comporta, nell'NPD, la sospensione (e non l'annullamento) della richiesta. In particolare è previsto che ogni tentativo (fatto in giorni diversi e ore diverse) sia visualizzabile on-line da parte dell'OLO. Soltanto dopo che siano trascorsi 5 giorni dal primo tentativo, non andato a buon fine, senza che l'OLO abbia interrotto la sospensione con una conferma di reperibilità del cliente, l'ordinativo è annullato. Nel più recente documento «Nuova policy di contatto per attivazioni con intervento presso il cliente finale mercati WLR, 11 e 12» del 1/2/2010, inviato agli Operatori il 4/2/2010 (ancora in stato di condivisione con gli *OLO)* Telecom Italia ha accettato di ampliare fino a tre il numero dei recapiti dei «Referenti» (sia del cliente finale che dell'OLO) indicati nell'ordinativo. (4) Tutto ciò premesso, Telecom Italia ritiene di essersi già adeguata alla richiesta/esigenza espressa dagli Operatori in merito.

Le valutazioni dell'Autorità

D45. L'Autorità vista la richiesta degli operatori e preso atto che la nuova policy di contatto già prevede la possibilità per l'OLO di intervenire nel processo di reperimento del cliente, in caso di prima irreperibilità dello stesso, non ritiene opportuno, allo stato, imporre, nella fattispecie, alcuna modifica all'Offerta di Riferimento del WLR di Telecom Italia per il 2010.

Causali di rifiuto

Le osservazioni degli operatori

D46. Nel corso del procedimento istruttorio un operatore ha chiesto che Telecom Italia riporti un elenco esaustivo dei possibili rifiuti all'attivazione del servizio WLR, corredato dalle relative causali di scarto e con un maggior dettaglio esplicativo delle stesse.

Le valutazioni dell'Autorità

D47. L'Autorità nel prendere atto di quanto rappresentato, evidenzia come l'art. 2 comma 14 della delibera n. 114/07/CONS già preveda per Telecom Italia, la formulazione dell'Offerta di Riferimento ai sensi dell'art. 22 comma 3 della delibera n. 694/06/CONS, in modo da riportare un elenco esaustivo delle causali di scarto. L'art. 22 comma 3 della delibera n. 694/06/CONS pre-

(3) In precedenza le richieste degli OLO venivano rigettate automaticamente con causale «Centrale non aperta al servizio».

(4) Si è inoltre specificato che il singolo tentativo di contatto consiste nel chiamare in sequenza i recapiti telefonici indicati dall'Operatore nell'ordinativo e sono stati ulteriormente dettagliati i criteri e gli orari dei tentativi.

vede inoltre che «Le causali di rigetto o di rimodulazione della data di consegna dell'ordinativo sono limitate a quelle contenute nell'elenco reso disponibile da Telecom Italia nell'ambito dell'Offerta di riferimento per il servizio WLR e i relativi servizi accessori. L'Offerta di riferimento per il servizio WLR e i relativi servizi accessori riporta in maniera esaustiva le causali che possono portare al rigetto o alla rimodulazione della data di consegna dell'ordine…». Ciò premesso l'Autorità ribadisce, nell'ottica della massima trasparenza, l'opportunità che la Società Telecom Italia fornisca, interloquendo costruttivamente con gli OLO, tutti i necessari dettagli inerenti la descrizione delle causali di rifiuto e di rimodulazione.

Causali di rifiuto «CLIENTE IRREPERIBILE» e «RINUNCIA CLIENTE»

Le osservazioni degli operatori

D48. Alcuni operatori hanno chiesto che Telecom Italia differenzi le causali di rifiuto «CLIENTE IRREPERIBILE» e «RINUNCIA CLIENTE» nei casi on-field e on-call.

D49. In merito a tale punto la Società Telecom Italia ha fatto presente che in base all'ultimo tracciato record XML del Nuovo Processo di Delivery WLR (ver. 1.14) è già prevista la distinzione delle due causali sopra menzionate riferita ai casi distinti di «on-field» e «on-call».

Le valutazioni dell'Autorità

D50. L'Autorità considerato quanto rappresentato dalla Società Telecom Italia non ritiene opportuno allo stato imporre, nella fattispecie, alcuna modifica all'Offerta di Riferimento del WLR per il 2010.

Rifiuto per rete satura nei casi di ordini di WLR LA e WLR LNA

Le osservazioni degli operatori

D51. Alcuni operatori hanno chiesto che Telecom Italia elimini il rifiuto per rete satura, nei casi di WLR LA (Linea Attiva) e WLR LNA (Linea Non Attiva).

D52. In merito a tale punto la Società Telecom Italia ha fatto presente che un eventuale rifiuto per rete satura a fronte di una Linea Attiva di norma rappresenta un'anomalia. La Società fa comunque presente che è possibile un rifiuto per «rete satura» anche a fronte di una Linea Non Attiva ma «installata», (ad esempio, a fronte di un accesso alla rete presente in sede cliente, può venir meno la disponibilità della coppia in rete secondaria e/o primaria delle linee cessate). Ciò non accade, ovviamente, nel caso in cui sulla linea non attiva (per il *WLR)* è fornito un adsl naked attivo.

Le valutazioni dell'Autorità

D53. L'Autorità, alla luce delle posizioni espresse ritiene opportuno che Telecom Italia, nel caso dei rifiuti «anomali» su linea Attiva, si adoperi per la massima trasparenza nei confronti degli OLO risolvendo immediatamente i casi che si dovessero presentare. L'Autorità non ritiene, altresì, opportuno intervenire sul tema sollevato nel caso di linea non Attiva, attesa la possibilità che, in determinate aree di centrale, possa aversi, in tale caso, una non disponibilità delle risorse. L'Autorità ritiene, tuttavia, che Telecom Italia debba garantire, anche in tali circostanze, la massima trasparenza, fornendo, in caso di rifiuto una dettagliata descrizione della causale di scarto fornita all'OLO (ad esempio indicando, nello specifico, la risorsa satura).

Attivazione del servizio WLR e bitstream

Le osservazioni degli operatori

D54. Un operatore, al fine di poter offrire, in modo efficiente, ai propri clienti servizi voce + dati su siti non aperti all'unbundling, ha richiesto che, nel caso di richiesta di attivazione di Bitstream e WLR per la fornitura di servizi voce + dati sulla medesima linea anche inviato contestualmente, Telecom Italia prenda in carico i due ordinativi senza generare, all'atto della acquisizione del secondo ordinativo, un rifiuto per altro ordinativo già in corso (come invece avviene attualmente) in modo da gestire parallelamente i rispettivi provisioning dei 2 servizi richiesti.

D55. La Società Telecom Italia ha fatto presente che in caso di simultanea richiesta di attivazione del servizio WLR e Bitstream sulla stessa linea, non è possibile la sincronizzazione dei due ordinativi(fornitura di entrambi i servizi a *DAC)* essendo impegnate due distinte catene di provisioning. Sarà tuttavia possibile un maggior coordinamento dell'attivazione WLR e Bitstream sulla stessa linea nell'ambito del nuovo processo di delivery (NPD).

Le valutazioni dell'Autorità

D56. Si richiama che tale problematica era stata in parte affrontata anche nella delibera n. 35/09/CIR il cui punto 65 riporta che «Nel corso del procedimento istruttorio la Società Telecom ha fatto presente di fornire la sincronizzazione delle attivazioni di servizi diversi nei casi in cui è necessario garantire la continuità del servizio al Cliente finale. Nel caso in esame, a proprio avviso, non si ravvede tale esigenza poiché i due servizi (WLR e bitstream) operano su una differente porzione di banda della stessa linea ed è comunque possibile, nell'ambito dei rispettivi SLA dei due servizi, richiederne la consegna alla stessa data. Peraltro, nel caso specifico, la realizzazione della sincronizzazione dei due processi di attivazione risulterebbe notevolmente onerosa per Telecom Italia a causa degli attuali vincoli tecnici delle relative due catene di provisioning». L'Autorità, preso atto delle difficoltà di sincronizzazione dei due ordinativi, ritiene in ogni caso opportuno il massimo sforzo da parte della Società Telecom Italia per coordinare le due richieste di attivazione evitando, in tal modo, l'effettuazione in serie (con raddoppio dei tempi) delle due attività di provisioning. Andrebbe pertanto evitato l'invio di un KO per altro ordine in corso sulla stessa linea, laddove tale ordine è inviato dallo stesso operatore.

Ulteriori richieste in merito al servizio WLR

Osservazioni degli operatori

D57. Alcuni operatori hanno infine fornito ulteriori commenti su alcune disposizioni specifiche previste dall'Offerta di Riferimento di Telecom Italia e nei relativi allegati tecnici ed effettuato proposte che a loro avviso potrebbero migliorare la fornitura del servizio WLR.

Valutazioni dell'Autorità

D58. In merito a questioni specifiche, sollevate dagli Operatori nel corso del procedimento istruttorio, relative a possibili modifiche e miglioramenti dei processi di fornitura del WLR, l'Autorità, visto il livello di dettaglio delle tematiche, ritiene opportuno che la relativa discussione sia demandata ad apposite riunioni tecniche che potranno essere convocate d'ufficio o su istanza delle parti.

Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia per il servizio Wholesale Line Rental

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, fatto salvo quanto previsto nell'art. 2 del presente provvedimento, sono approvate le condizioni di offerta dei servizi dell'Offerta di Riferimento per il servizio Wholesale Line Rental per l'anno 2010 comunicata da Telecom Italia S.p.A. in data 30 ottobre 2009.

Art. 2.

Adeguamento dell'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia per il servizio Wholesale Line Rental

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d, della delibera n. 731/09/CONS, e salvo quanto diversamente specificato, Telecom Italia applica, dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010, le condizioni economiche del servizio WLR e delle relative prestazioni associate approvate dall'Autorità con delibera n. 35/09/CIR.

2. Ai sensi del precedente comma Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento WLR 2010 prevedendo un contributo di attivazione del WLR pari a 5,33 Euro per linea ed un contributo di disattivazione del WLR, con cessazione della linea, pari a 11,11 Euro per linea. Tali valori decorrono, ai sensi del comma 1, dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010.

3. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento WLR 2010 prevedendo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, comma 9, della delibera n. 731/09/CONS, un contributo addizionale di set-up pari a 5,25 Euro per linea WLR. Tale contributo è dovuto solo fino all'avvenuto recupero dei costi sostenuti per il set-up del servizio WLR. Tale valorizzazione del contributo, ai sensi del comma 1, decorre dal 1° maggio 2010.

4. Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento WLR 2010 eliminando il contributo di subentro a decorrere dal 1° gennaio 2010.

5. Telecom Italia, ai sensi del comma 1, riformula l'Offerta di Riferimento WLR 2010 prevedendo, a far data dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010, un contributo per «Interventi a vuoto» pari a 73,18 Euro, di cui alla delibera n. 35/09/CIR. Le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto sono adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia. A decorrere dal 1° maggio 2010, Telecom Italia pone il contributo di cui al presente comma pari al prezzo dell'omonimo contributo definito dalla delibera di approvazione delle condizioni di fornitura dei servizi di accesso disaggregato 2010.

6. Ai sensi dell'art. 7 della delibera n. 731/09/CONS il contributo per «Intervento di fornitura a vuoto» è applicato a condizioni di parità di trattamento interno-esterno con Telecom Italia retail e rendicontato in contabilità regolatoria. Il valore di tale contributo è posto pari all'omonimo contributo definito dalla delibera di approvazione nell'Offerta di Riferimento di accesso disaggregato 2010, con decorrenza dalla data di ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento WLR 2010 e senza valenza retroattiva. Le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi di fornitura a vuoto sono adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte.

7. Telecom Italia riformula il prezzo del contributo relativo alla attivazione del WLR su linea bitstream naked, di Telecom Italia o di altro Operatore, prevedendo un prezzo di 55,3 Euro nel caso di contestuale richiesta di portabilità del numero. In assenza di richiesta di portabilità del numero tale contributo è pari a 51,55 Euro. Le condizioni economiche di cui al presente comma decorrono dal 1° gennaio 2010 salvo rivalutazione delle stesse, con decorrenza dal 1° maggio 2010, coerentemente con le rivalutazioni dei costi dei servizi componenti effettuate in altri mercati all'ingrosso regolamentati, conseguentemente all'adozione del modello BU-LRIC.

8. Ai sensi dell'art. 40 comma 6 della delibera n. 731/09/CONS Telecom Italia adegua l'Offerta di Riferimento WLR 2010 a quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS e dalle successive disposizioni in merito alle attivazioni, alle migrazioni, alle cessazioni ed alla portabilità del numero.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Telecom Italia modifica l'Offerta di Riferimento 2010 per il servizio WLR secondo le disposizioni di cui all'art. 2 e la ripubblica entro 45 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. L'Autorità, con specifico procedimento, rivaluta le condizioni economiche dei servizi a Network Cap a seguito della approvazione del modello di cui all'art.73 del-

la delibera n. 731/09/CONS. Le condizioni economiche così rivalutate decorrono dal 1° maggio 2010.

3. I valori di partenza cui applicare le X, determinate dal modello di cui all'art.73 della delibera n. 731/09/CONS, sono i prezzi WLR approvati dall'Autorità per il 2009.

4. Nelle more della conclusione del procedimento di cui al comma 2 Telecom Italia continua ad applicare per i servizi WLR soggetti a Network Cap le condizioni economiche di cui all'Offerta di Riferimento 2009.

5. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI - SAVARESE

10A09614

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa. (Deliberazione n. 55/10/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 22 luglio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, S.O., e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2004;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità adottato con delibera n. 316/02/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 417/06/CONS, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

Vista la delibera n. 107/07/CIR, recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007;

Vista la delibera n. 251/08/CONS, recante «Modifiche all'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell'applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2008;

Vista la delibera n. 27/08/CIR, recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l'anno 2008», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 27 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n. 154;

Vista la delibera n. 42/09/CIR, recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009 - Suppl. Ordinario n. 161;

Vista la delibera n. 179/10/CONS recante «Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati numeri 2 e 3 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 – Suppl. Ordinario n. 113;

Vista la delibera n. 180/10/CONS recante «Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 – Suppl. Ordinario n. 113;

Considerato che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato la propria Offerta di Riferimento per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa per l'anno 2010 in data 16 giugno 2010, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS e ai sensi dell'art. 8, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS;

Ritenuto opportuno consentire, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni, oltre che sull'Offerta di Riferimento pubblicata da Telecom Italia, anche sugli orientamenti dell'Autorità resi noti attraverso lo schema di provvedimento in allegato, in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Nicola D'Angelo, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio della consultazione pubblica

1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo all'approvazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS, dell'Offerta di Riferimento per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa per l'anno 2010, presentata da Telecom Italia S.p.A. in data 16 giugno 2010.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Il procedimento in oggetto si conclude entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

4. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica sono inviate entro il termine tassativo di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2010

Il presidente: Calabrò

I commissari relatori
Mannoni - D'Angelo

10A09615

ITALO ORMANNI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SON-157) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 1 0 0 8 1 7 *

€ 3,00